ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI GENOVA

Composta dagli Ill.mi signori:

Dott.ssa Annaleila Dello Preite	Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Gavina Meloni	Consigliere
Sig.ra Anna Maria Scazzosi	Giudice Popolare
Sig.ra Barbara Dagnino	Giudice Popolare
Sig. Marco Iacobelli	Giudice Popolare
Sig. Marco Sangiovanni	Giudice Popolare
Sig. Francesco De Vincenzi	Giudice Popolare
Sig.ra Stefania Fossati	Giudice Popolare

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Emessa nel giudizio celebrato in pubblica udienza

SENTENZA N. 3/22

N. 7/21 R.G.C.Ass.App.

N. 1/18 R.G.C.Ass.

N. 5558/15 R.G.PM

SENTENZA

In data

il _____

Il Funzionario Giudiziario

NEI CONFRONTI DI

CORINI Marzia **PRESENTE**
nata a Roma il 6/8/64
Sottoposta dal 28/4/16 alla misura cautelare del divieto di espatrio
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vittorio Manes del Foro di Bologna sito in Bologna alla via Santo Stefano 30 (elezione del 8/11/21)
Difesa dagli **avv. Vittorio Manes** del Foro di Bologna e **avv. Giacomo Frazzitta** del Foro di Marsala (nomina del 8/11/21)**PRESENTI**

FELICIANI Giuliana **PRESENTE**
nata alla Spezia il 9/10/54
Domicilio dichiarato presso la residenza sita in La Spezia, viale Italia n. 121 (dichiarazione del 17/11/21)
Difesa dagli **avv. Valentina Antonini** del Foro della Spezia (nomina del 12/2/16) e avv. **Alessandro Vaccaro** del Foro di Genova (nomina del 17/11/21)**PRESENTI**

IMPUTATE

MARZIA CORINI

A) art 624-625 nr 7 cp perché, al fine di profitto ed, in particolare, al fine di farne uso per la sedazione del fratello Marco Valerio Corini, si impossessava di tre fiale da 15 mg di MIDAZOLAM custodite all'interno del reparto di rianimazione dell'Ospedale

di Pisa (Pronto Soccorso), sottraendole così agli infermieri d reparto che ne avevano la disponibilità per ragione del lo servizio. In particolare, la donna, approfittando del fatto che passato aveva lavorato in quel reparto e che spesso passav a salutare i colleghi, approfittando dell'assenz dell'infermiere, si introduceva all'interno del reparto prelevava le fiale appoggiate sul ripiano collocato dietro letto di un paziente.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose esister all'interno di uno stabilimento pubblico, esposte per necessità all pubblica fede e destinate ad un servizio pubblico
in Pisa tra il 26 ed il 28 agosto del 2015

LA SOLA FELICIANI

B) Art. 490 cp perché, al fine di trarne vantaggio distruggevc sopprimeva e comunque occultava il testamento olograf redatto da Marco Valerio Corini nel corso dell'estate 201 trattandosi di documento che la escludeva dalla successione

Reato commesso ad Ameglia in data successiva al luglio del 2015 comunque in data anteriore al 18.9.2015

MARZIA CORINI E GIULIANA FELICIANI

C) Artt. 110 491 cp perché, in concorso tra loro, al fine di trarne vantaggio, al fine di far conseguire a terzi un vantaggio e comunque, al fine di recare a GEORGETTE CIOMPI (madre di Marcc Corini ed unico soggetto legittimario) un danno, in data 18.9.201 formavano un falso testamento olografo di Marco Valerio Corin (fratello di Marzia Corini) e ne facevano uso; in particolare, Marzic Corini, su suggerimento dell'Avvocato Feliciani, provvedeva c scrivere di proprio pugno il testamento olografo del fratello (che conteneva: un lascito testamentario a favore di Marzia Corini di 1.000.000 di euro, un lascito testamentario a favore di Giuliana Feliciani di 400.000 euro, un lascito testamentario a favore di Barrak di 1.000.000 di euro oltre alla casa, un lascito testamentario favore di Giovanna Daniele di € 200.000, un lascito testamentario favore di UNICEF di € 70.000, un lascito testamentario favore di Stefania Tognoni di € 30.000, con evidente lesione di legittima in danno della madre che risultava beneficiaria di un lascito testamentario di soli 300.000 euro) facendolo solamente sottoscrivere a Marco Valerio Corini; di tale testamento ne facevano poi uso, facendolo pubblicare in data 6.10.2015 tramite il Notaio Massimo Mariano.
Testamento redatto in Ameglia il 18.9.2015 – pubblicazione in Arcola il 6.10.2015.

MARZIA CORINI (NON PUNIBILE IN ASSENZA DI QUERELA) E GIULIANA FELICIANI

D) Art 110 643 cp, perché, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, abusando dello stato di deficienza psichica di Marco Valerio Corini (malato di tumore, immobilizzato a letto, in fase di depressione e le cui capacità critiche e volitive

risultavano fortemente indebolite, anche per effetto dei farmaci a base di oppioidi), lo inducevano a sottoscrivere il testamento olografo di cui sopra (che conteneva, tra le altre cose, un lascito testamentario a favore di Marzia Corini di 1.000.000 di euro ed un lascito testamentario a favore di Giuliana Feliciani di 400.000 euro) e, quindi, a disporre in modo contrario alle sue reali volontà. Marco Corini, in particolare, fino a quando era rimasto nel pieno delle proprie capacità critiche e volitive, aveva manifestato la ferma intenzione di nominare eredi esclusivamente la fidanzata ISABO' BARRACK e la madre GEORGETTE CIOMPI e di non lasciare nulla alla sorella MARZIA CORINI

In Ameglia il 18.9.15

MARZIA CORINI

E) Artt. 575 – 576 n. 1 – 577 comma primo n. 2 e comma secondo cp 61 nr 5 cp perché, somministrando massicce dosi di sostanze farmacologiche a base di midazolam (benzodiazepina ad alta potenza sedativa) in un tempo ravvicinato e con un'elevata velocità di infusione al fratello Marco Valerio Corini, paziente in situazione di grave insufficienza respiratoria, già assuntore di farmaci oppioidi e defedato dalla malattia oncologica, ne cagionava la morte.

Con le aggravanti del fatto commesso in danno del fratello, al fine di assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi precedenti, a mezzo di sostanze venefiche e comunque con mezzo insidioso e profittando di circostanze di persona tale da ostacolare la privata difesa (sostanze somministrate a mezzo flebo su persona allettata e sottoposta a terapia antidolorifica).

Reato commesso in Ameglia il 25.9.2015

MARZIA CORINI E GIULIANA FELICIANI

F) Artt. 110 491 cp perché, in concorso tra loro, al fine di trarne vantaggio al fine di far conseguire a terzi un vantaggio e, comunque, al fine di recare a GEORGETTE CIOMPI (madre di Marco Corini ed unico soggetto legittimario) e agli altri soggetti poi cancellati un danno, in data prossima al 29.9.15, e, quindi, in data successiva al decesso di Marco Valerio Corini, modificavano il testamento olografo di Marco Valerio Corini e ne facevano uso; in particolare, Marzia Corini, unitamente all'Avvocato Giuliana Feliciani, dopo aver prelevato il testamento dall'abitazione in Ameglia di Marco Valerio Corini di cui al capo B), lo portavano in Castelnuovo Magra presso l'abitazione della famiglia Ziegler della Latta (abitazione in uso a Marzia Corini) e procedevano alle seguenti correzioni:

- cancellavano il nominativo di Giovanna Daniele e lo sostituivano con quello di Susanna Cacciatori;
- cancellavano il nominativo UNICEF e lo sostituivano con quello di Susanna Cacciatori;

di tale testamento ne facevano poi uso, facendolo pubblicare in data 6.10.2015 tramite il Notaio Massimo Mariano.

Correzioni avvenute in Castelnuovo Magra in data prossima al 29.9.15 e pubblicazione avvenuta in Arcola il 6.10.2015.

Parti offese:

- CORINI Marco Valerio, nato a Roma il 4/1/1963, deceduto in Ameglia il 25/9/2015;
- CIOMPI Georgette Rose, nata in Francia il 22/4/1940, residente in Ameglia (SP) in via Camisano nr.193; (madre)
- BARRACK Isabò Michelle, nata a Chiavari (GE) il 26/1/1994 e residente in Santa Margherita Ligure (GE) in via Privata Giovo 15/3 (presso la sorella) ;

APPELLANTI

avverso la **sentenza n. 1 emessa dalla Corte d'Assise della Spezia in data 17/5/21** che così disponeva:

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara le imputate colpevoli dei reati rispettivamente ascritti ad eccezione del reato di cui al capo B) e, concesse alla sola Marzia Corini le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, condanna:

Marzia Corini alla pena di anni 15 di reclusione

Giuliana Feliciani alla pena di anni 4 di reclusione ed € 1200 di multa, ed entrambe al pagamento delle spese processuali.

visti gli artt. 29 e 32 c.p. dichiara Marzia Corini interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, Giuliana Feliciani interdetta dai pubblici uffici per anni 5.

695

Visto l'art. 537 c.p.p. dichiara la falsità materiale del testamento a firma di Marco Valerio Corini del 18 settembre 2015, modificato il 29 settembre e pubblicato il 6 ottobre 2015, disponendone il mantenimento al fascicolo processuale.

Visti gli artt. 463 c.c. e 537 bis c.p.p. dichiara Marzia Corini e Giuliana Feliciani escluse dalla successione di Marco Valerio Corini per indegnità.

Visto l'art. 240 c.p. dispone la confisca del denaro in sequestro.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Giuliana Feliciani dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

Dispone la trasmissione alla locale Procura della Repubblica dei verbali di udienza del 28 gennaio e del 4 febbraio 2019 per le valutazioni di competenza in ordine alla testimonianza resa da Fabio Giannelli.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza

Sulla relazione della dott.ssa Dello Preite

MOTIVAZIONE

Sommario

La decisione di primo grado 8
I protagonisti della vicenda 9
La malattia e la morte dell'avv. Corini 9
Gli accadimenti successivi al decesso 11
Le indagini 13
La confessione stragiudiziale dell'omicidio 14
Il falso testamento 17
Le impugnazioni 18
I fratelli Corini 19
I principali testimoni dell'Accusa 30
I reati contestati 40
Capo A) 40
Capo C) e capo D) 42
Capo F) 43
Capo E) 46
L'eccezione relativa alla costituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero 51
La pena principale, le pene accessorie, i benefici di legge, la misura cautelare 51
La confisca ed il dissequestro 51
P.Q.M. 52

La decisione di primo grado

La Corte d'Assise della Spezia ha dichiarato CORINI Marzia e FELICIANI Giuliana responsabili dei reati:

la sola CORINI di **furto aggravato** di tre fiale di MIDAZOLAM sottratte tra il 26 ed il 28/8/15 presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Pisa e di **omicidio** volontario aggravato del fratello Marco Valerio Corini, commesso il 25/9/15 mediante somministrazione a mezzo flebo di dosi massicce del predetto farmaco, dunque con mezzo insidioso, nonché approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, defedata da una malattia oncologica, allettata ed in situazione di grave insufficienza respiratoria;

ambedue dei reati di **falsificazione del testamento** olografo di Marco Valerio Corini commesso il 18/9/15, di **falsificazione mediante correzione ed uso** del predetto testamento, commesso dopo la sua morte in data prossima al 29/9/15, pubblicato il 6/10/15;

la sola FELICIANI di **circonvenzione di incapace** del predetto.

Riconosciute alla sola CORINI le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ha inflitto alla CORINI la pena di ***anni 15 di reclusione*** ed alla FELICIANI quella di ***anni 4 di reclusione ed € 1.200 di multa***. Ha applicato le pene accessorie di legge, ha dichiarato la falsità materiale del testamento formato il 18/9, modificato il 29/9 e pubblicato il 6/10/15; ha dichiarato le imputate escluse dalla successione per indegnità; ha disposto la confisca del danaro ad ambedue sequestrato.

La Corte d'Assise ha assolto la FELICIANI dal reato di distruzione o occultamento del testamento olografo redatto da Marco Valerio Corini nell'estate del 2015 perché il fatto non sussiste.

Ha disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica dei verbali delle udienze del 28/1 e del 4/2/19, affinché valuti se sussistano i presupposti del reato di falsa testimonianza resa in quelle date da Giannelli Fabio.

Il materiale probatorio è costituito dai documenti prodotti, dalle deposizioni dei testi dell'accusa e della difesa nonché dai testi assunti ex art. 507 c.p.p., dalle conclusioni dei Consulenti tecnici di Accusa e Difesa, dalle risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dai dati dei tabulati telefonici.

L'imputata CORINI si è sottoposta ad esame, ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere in ordine alle contestazioni di falso in testamento riguardanti la coimputata; il Pubblico Ministero ha prodotto le dichiarazioni raccolte durante le indagini. L'imputata FELICIANI ha reso spontanee dichiarazioni.

I protagonisti della vicenda

I protagonisti principali di questa vicenda sono:

- Marco Valerio Corini, brillante e facoltoso avvocato del Foro della Spezia, morto all'età di 52 anni nella sua abitazione di Ameglia alle ore 19.30 circa del 25/9/15,
- Marzia Corini, medico anestesista rianimatore, in servizio anni addietro presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Pisa ed all'epoca dei fatti presso l'Ospedale di Cayenne (Guyana Francese),
- la giovanissima convivente di Marco Corini, Isabò Barrak,
- la ex collega di studio ed ex compagna FELICIANI Giuliana.

Numerose sono le figure di minor rilievo: amici ed ausiliari dell'avv. Corini (tra cui Susanna Cacciatori, avv. Giovanna Daniele, Rampini, Mereta, Balleri, Brusacà, autista Tralongo, collaboratrice familiare Tognoni, parricchiera Marcuccetti), medici ed infermieri che lo ebbero in cura (gli oncologi dott.ssa Cupini e dott. Moroni, i palliativisti Gioia e Bregnocchi, i rianimatori Oleggini e Malacarne, la psichiatra Santinami, gli infermieri Andreani Giannelli Torri), professionisti (tra cui il notaio Mariano, l'avv. Murciano, l'avv. Mione, l'avv. Pianigiani, l'avv. Damian, l'avv. Capria, l'avv. Vallini, lo psicologo Conversano, il geom. Paganini, l'avv. Fiorella), amici dell'imputata CORINI (Cheraddame Banette, Passalacqua, Barotti, Della Latta, Pasotto, Cargioli Arianna ed Amanda, Sandrelli, Liberti). La Corte ha disposto di ufficio l'assunzione della deposizione dei testi RICCI e Bertoli.

La malattia e la morte dell'avv. Corini

La storia della malattia di Marco Valerio Corini ha inizio il 24/1/13, all'esito della colonscopia cui si sottopose presso la clinica S. Rossore di Pisa. Il 28/1/13 eseguì risonanza magnetica rettale, che oltre a confermare la presenza di un polipo sessile evidenziò alcuni linfonodi sospetti. In occasione della colonscopia del 2/2/13 venne asportato un polipo, il cui esame istologico rivelò la natura tumorale. L'equipe medica di Pisa propose chemioterapia e radioterapia, resezione anteriore del retto con confezionamento di colonstomia, ricanalizzazione del colon non prima di 6 mesi.

Il paziente si rivolse il 4/3/13 al prof. Moroni, Direttore dell'Oncologia Medica dell'Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano, il quale, alla luce degli ulteriori accertamenti diagnostici, ipotizzò la necessità di un'asportazione endoscopica più allargata e chiese un consulto chirurgico al prof. Morino di Torino, specializzato in chirurgia mininvasiva colonrettale. Disattendendo il parere dell'equipe di Pisa e senza un consulto oncologico, il prof. Morino procedette ad un intervento di semplice rescissione locale con microchirurgia endoscopica rettale.

Il 9/11/13 la risonanza magnetica rivelò aumento delle dimensioni linfonodali.

La rettoscopia del 4/12/13 evidenziò una recidiva locale; all'esame istologico dei tessuti prelevati emerse un quadro preoccupante: adenocarcinoma ulcerato ed invasione vascolare e perineurale.

La chemioterapia e la radioterapia iniziarono tra la fine dell'anno 2013 e l'inizio del 2014; l'8/4/15 venne eseguito intervento di resezione anteriore del retto: degli 11 linfonodi prelevati, 9 risultarono mestatici.

Il 26/6/15 si manifestò la prima crisi respiratoria, il paziente fu trasportato due volte in quello stesso giorno all'Ospedale di Sarzana per dispnea e sottoposto ad Angio Tac.

Poiché si erano verificati episodi di disartria (difficoltà di pronuncia delle parole), il 6/8/15 venne eseguita Tac cranica.

Nonostante la chemioterapia postoperatoria, la malattia progrediva, interessando addome, torace ed ossa. Il malato sviluppava grave tossicità gastroenterica e doveva essere reidratato, inoltre diminuivano i valori dell'albumina, per cui comparivano vasti edemi agli arti inferiori e si riscontrava grave calo poderale. Per tali ragioni il dosaggio venne sospeso o ridotto, finché il 18/8/15 dopo un ricovero in urgenza in day hospital l'equipe medica fu costretta a disporre l'interruzione definitiva della chemioterapia.

La risonanza magnetica del 26/8/15 ed il confronto con l'esito delle precedenti Tac confermarono la progressione della malattia in tutti i distretti esaminati.

Il 5/9/15 il malato, assalito da una crisi respiratoria, venne ricoverato di urgenza all'Ospedale di Sarzana e sottoposto ad emogasanalisi ed a radiografia del torace, da cui risultarono alcalosi respiratoria ipossiemica e versamento pleurico prevalente a destra con ispessimento della trama e affastellamento peribroncovascolare. Il valore parziale di ossigeno evidenziato dall'emogasanalisi (pari a 63 mmHg di PaO2) era di poco superiore alla soglia di insufficienza respiratoria; il distress respiratorio era talmente importante da non consentire al paziente di mantenere la posizione eretta per il breve tempo necessario all'esecuzione della radiografia toracica, effettuata pertanto in posizione supina. Sussisteva tuttavia ancora la capacità di abbassare il livello di anidride carbonica nel sangue attraverso l'aumento del ritmo respiratorio.

Il 6/9/15 il ricoverato venne trasferito in ambulanza con ossigeno presso il Reparto di Oncologia dell'Ospedale di Livorno, ove giunse in scadenti condizioni cliniche, scarso controllo del dolore e grave calo ponderale; nella cartella clinica venne descritto come "paziente terminale"; la diagnosi definitiva fu quella di linfagite carcinomatosa polmonare con versamento pleurico bilaterale. L'8/9 venne sottoposto ad Angio Tac per verificare se la causa della crisi respiratoria fosse invece un enfisema polmonare, ma venne confermata la diagnosi di linfagite carcinomatosa polmonare con versamento pleurico bilaterale, che trovò riscontro nell'ecografia del torace. Il degente venne dimesso l'11/9/15 con prescrizione di ossigenoterapia ed affidato alle cure palliative esclusive di fine vita al dott. Bregnocchi.

Questi visitò il malato il 15, il 17 ed il 25/9/15 alle ore 17-17.30. In occasione del secondo accesso riscontrò un generale peggioramento: trascorreva il tempo a letto, si alzava per recarsi in bagno solo se aiutato, soffriva; il 25 era ormai sedato e morirà dopo circa due ore.

La mattina del 25/9 venne sottoposto ad emogasanalisi, finalizzata a verificare l'ossigenazione in vista della fornitura diretta di ossigeno. L'esito sarà reso noto dopo la morte (l'imputata CORINI ne avrà contezza soltanto successivamente alla notifica dell'avviso di fine indagini ex art. 415bis c.p.p.). I parametri rilevanti ai fini della valutazione della situazione funzionale del sistema respiratorio risulteranno marcatamente inferiori a quelli di soglia. Rispetto a 20 giorni prima (emogasanalisi del 5/9) la condizione respiratoria risultava gravemente peggiorata; erano presenti sofferenze quali dispnea e fame d'aria con rischio di asfissia per carenza di ossigeno.

Al momento del trapasso Marco Valerio Corini era disteso sul letto, collocato nel salotto della sua abitazione di Ameglia; accanto a lui vi erano sul lato destro la madre e la sorella, sul lato sinistro l'amica Susanna Cacciatori e l'avv. Daniele, ai piedi l'avv. FELICIANI, dietro al letto l'infermiere Giannelli, mentre Isabò Barrak camminava forse nella stessa stanza tenendo in mano il telefono cellulare.

La morte fu preceduta dalla fase di gasping (respiro agonico), movimento muscolare involontario che precedette l'arresto cardiaco, e fu particolarmente lungo, rumoroso ed inquietante.

Gli accadimenti successivi al decesso

Marzia CORINI su richiesta della Barrak restò in casa del fratello con lei per qualche giorno dopo la morte; la salma fu trasportata a Genova il 28 per la cremazione, che avvenne il 2/10. La CORINI chiese alla giovane che in quei giorni le dimostrava attaccamento, di poter vedere oggetti del congiunto e ricevette un sacchetto con alcuni braccialetti molto simili ai suoi, di nessun valore economico, ma di grande valore affettivo, che la commossero.

La CORINI e la Barrak - secondo la testimone per ragioni fiscali, secondo l'imputata onde evitare che potessero formare oggetto di un eventuale inventario che la madre avrebbe potuto pretendere e per assicurarne la destinazione alla giovane compagna del fratello - prelevarono dalla cassaforte i diamanti (del valore di circa € 100.000) ed il danaro contante (forse pari ad € 60.000-100.000) e ritennero più sicuro affidarli ad una persona di fiducia, che individuarono in Fabio Giannelli di Pisa, al quale la CORINI li recapitò, riponendoli all'interno di uno zaino.

Il 5/10, alla presenza di Sandro Balleri e Gianna Barotti, Marzia CORINI incontrò nel suo studio l'avv. Mione, che curava gli interessi della madre, per parlare delle questioni ereditarie; il colloquio venne registrato dall'imputata, la quale nell'occasione gli fece ascoltare la registrazione da lei stessa attivata dell'incontro

tra la Ciompi e l'avv. Corini, avvenuto il 22/9/15, al quale presenziarono l'imputata e la Barrak, nel corso del quale il figlio chiese alla madre di rispettare la sua volontà di ledere la quota di legittima materna, senza precisare a favore di quale persona, ma affermando il dovere morale della Barrak di provvedere alle eventuali future necessità economiche della anziana.

Su richiesta di Marzia CORINI il testamento venne pubblicato il 6/10 dal notaio Mariano.

Il 7/10 l'imputata ritirò lo zaino, contenente i diamanti ed il danaro, che aveva affidato a Giannelli; ricevette un messaggio di sollecito alla consegna della Barrak, al quale non rispose. Il 9/10 si recò nella casa del fratello, ove abitava ancora la ragazza, per recapitarglielo (lo lasciò nell'auto) e per restituirle le chiavi. Tra le due donne avvenne uno scontro verbale (confermato dalla teste Arianna Cargioli presente): la CORINI, informata da Susanna Cacciatori dell'esistenza di orologi e di un ciondolo di valore del fratello, chiese alla BARRAK di vederli. Costei le rispose con tono secco e sgarbato, rivendicando lo zaino. L'incontro si interruppe bruscamente e lo zaino non venne più consegnato. La CORINI ha dichiarato che in seguito diede i diamanti alla madre e, su sua richiesta, ripose il danaro in una cassetta di sicurezza; non ebbe più notizia della sorte di tali oggetti.

In quel momento iniziarono le ostilità tra l'imputata e la Barrak, nonostante il messaggio di costei con cui si diceva dispiaciuta per l'ira suscitata nell'altra, ipotizzando che il 9/10 le avrebbe anche dato gli orologi, mentre considerava il ciondolo una parte di sé. La ragazza concludeva, esprimendo la speranza di poter chiarire. La CORINI però si era ormai convinta che non meritasse la generosità del compagno, come aveva commentato nell'immediatezza con l'amica della madre Arianna Cargioli, che l'aveva accompagnata.

Il 12/10 l'imputata diede pertanto incarico al proprio legale avv. Vallini di dare avviso alla Barrak dell'intenzione della sua assistita di impugnare il testamento, perché non redatto di proprio pugno dal *de cuius*, e di chiedere la restituzione dell'autovettura Audi intestata all'avv. Corini ed in possesso della convivente; il testo dell'atto di citazione predisposto è stato rinvenuto nel computer dell'imputata. La raccomandata dell'avv. Vallini venne ricevuta dalla destinataria il 20/10.

Il 19/11/15, all'esito delle trattative tra l'avv. Vallini ed i legali della Barrak (avv. Damian) e della Ciompi (avv. Mione) ed alla loro presenza, CORINI, Barrak, FELICIANI, Cacciatori, Tognoni sottoscrissero dinanzi al notaio Scrufari un atto di conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle a norma dell'art. 590 c.c., in cui si dava atto che il testamento era stato redatto da mano diversa da quella del testatore e si concordava la sorte dei beni del defunto. L'avv. Mione ha ricordato che era evidente la tensione tra la CORINI e la FELICIANI e tra la CORINI e la Barrak; ha dichiarato altresì che nei giorni precedenti comunicò il contenuto della bozza dell'atto alla FELICIANI, la quale non soltanto non sollevò obiezioni, ma gli rispose che in caso di necessità sarebbe stata disposta a rinunciare

alla propria quota, circostanza confermata dall'avv.Damian. Il teste Mione ha spiegato di avere temuto che la collega FELICIANI approfittasse dell'occasione per manifestargli rancore dovuto ad una vicenda passata conclusasi con la presentazione di un esposto al Consiglio dell'Ordine Forense da parte della FELICIANI nei confronti dell'avv.Mione, mentre riscontrò che fu corretta e non avanzò alcuna pretesa.

Il 20/11 la CORINI, accompagnata da Amanda Cargioli, si presentò dinanzi all'abitazione del fratello per ricevere le chiavi per conto della madre, alla quale era stata assegnata in data 19/11/15; ha dichiarato che era in corso quello che ha chiamato "saccheggio": la Barrak e l'avv. Mercurio (moglie dell'avv. Damian) caricavano sulle auto borse colme di oggetti personali dell'avv. Corini; sopraggiunsero Susanna Cacciatori e l'autista Tralongo; la CORINI gli chiese di entrare per verificare che cosa stesse succedendo, poiché le era stato impedito di farlo prima dell'arrivo dell'avv. Mione; l'uomo tornò trasportando altre borse. Arrivò poi l'avv. Mione, il quale ha ricordato un alterco tra la CORINI e la Barrak in ordine ad un quadro che costei sosteneva essere stato un dono del defunto a Rampini, il quale venne consultato e confermò; era presente anche la FELICIANI, perché conosceva la casa ed avrebbe potuto dare informazioni utili.

Le indagini

Il 26/11/15 Rampini Giuseppe si presentò spontaneamente ai Carabinieri per esporre i propri dubbi in ordine all'autenticità del testamento che era stato pubblicato.

Ebbero dunque inizio le indagini in ordine ai reati di falso in testamento e circonvenzione dell'avv. Corini. Furono assunte sommarie informazioni di numerose persone informate sui fatti ed avviate intercettazioni telefoniche ed ambientali (vennero monitorate le utenze delle imputate, di Barrak Isabò, di Susanna Cacciatori e dell'infermiere Fabio Giannelli).

Nei confronti di CORINI Marzia fu prospettata l'accusa del reato di omicidio volontario del fratello, per cui il 12/2/16 fu sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituiti in seguito con il divieto di espatrio tuttora vigente.

Rampini, nel corso della deposizione resa dinanzi alla Corte d'Assise, ha dichiarato di aver agito spinto dal desiderio di verificare che le volontà del suo caro amico fossero state rispettate riguardo alla tutela della compagna, la quale non avrebbe ricevuto nulla in mancanza di un testamento valido. Ha riferito che una sera, durante una cena cui partecipò dopo la morte dell'avvocato (il 27 o il 29/9/15) con sua moglie e la Barrak, si appartò a fumare con Marzia CORINI. Costei gli confidò di non avere interesse all'eredità, ma di voler tutelare la ragazza e di conoscere bene il testamento, perché lo aveva scritto di proprio pugno con l'aiuto dell'avv. FELICIANI.

Il giorno successivo l'imputata si presentò nel suo ufficio, aveva con sé uno zaino marrone; gli spiegò che si stava recando con la Barrak, che l'attendeva in auto, alla sua banca di Pisa per depositare in una cassetta di sicurezza diamanti e danaro, custoditi nello zaino, onde evitare che ne venisse a conoscenza la madre; lo pregò di attivarsi per la vendita delle pietre preziose nell'interesse della ragazza, Rampini acconsentì e la informò che già il fratello gli aveva fornito un elenco dettagliato dei diamanti del valore complessivo di circa € 100.000. La CORINI ribadì di avere scritto il suo testamento con l'aiuto della FELICIANI e che Marco non aveva la mente perfettamente libera e lucida.

Il 21/10 la Barrak informò Rampini di avere ricevuto una lettera di diffida dall'avv. Vallini, che l'avvisava dell'intenzione della CORINI di pretendere la consegna della casa e di impugnare il testamento; gli spiegò che aveva scoperto che l'atto era stato corretto, guardando in controluce il foglio contenuto in una busta chiusa, quando le venne consegnato per riporlo. Gli riferì che le correzioni erano state apposte dalla CORINI su indicazione della FELICIANI e che riguardavano Susanna Cacciatori. Sempre il 21/10 la Barrak confidò a Rampini che esisteva un precedente testamento con cui il *de cuius* aveva nominato eredi in parti uguali solo la madre e la convivente. Gli disse che, mentre il compagno era ricoverato, si accorse che era sparito; lo interpellò e questi le rispose di averlo consegnato all'avv. FELICIANI. Anche l'avv. Daniele riferì a Rampini di aver appreso dalla CORINI che aveva scritto il testamento; aggiunse che l'imputata le lasciò intendere che le correzioni erano state apportate non soltanto da lei, circostanza che la Daniele ha confermato durante la sua deposizione.

La confessione stragiudiziale dell'omicidio

La Corte d'Assise fonda l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio quasi esclusivamente sul contenuto della conversazione telefonica intercettata n. 152 del 21/1/16 tra Marzia CORINI, rientrata a Cayenne, e Susanna Cacciatori. Le parole pronunciate dall'imputata di contenuto accusatorio sono le seguenti: *tu lo hai capito che se io non avessi sedato Marco quel giorno lui non sarebbe morto?...perché lui è morto perché l'ho sedato*. Alla domanda della Cacciatori *"sennò quanto andava avanti?"*, la CORINI ribatte: *forse un mese, due?...un mese sicuro, anche di più.... ha scherzato con me quella mattina, siamo andati in bagno. No, non sarebbe morto né quel giorno né il giorno dopo né dopo una settimana. Ma non ce la faceva più a stare male ed io non ce la facevo più a vederlo stare male. Stavamo andando contro un muro e l'unica cosa che io potevo fare per lui è non fargli sapere quando sarebbe morto...Lui sarebbe andato avanti forse un mese, respirando male, avendo dolori terribili.. questa è una cosa che mi frulla nella testa tanto tanto tanto perché una settimana prima gli ho chiesto a*

Marco "devi dirmi tu quando non è più tollerabile la tua vita" e lui mi ha detto "no, ma io ho ancora piacere nel vedervi". In realtà ho deciso io per lui quando non era più tollerabile.... È un peso grosso. È che non ce la facevo più a vederlo stare male. Ma perché non aveva senso. È perché lui era troppo attaccato alla vita per dirmi di farlo. Non era come mio padre. Ma era l'unica libertà che aveva quella di non sapere quando sarebbe morto. Lui viveva ogni giorno con la paura di morire. L'amica ribatte che la sorella gli ha risparmiato delle sofferenze, ma che ora Marzia ha tutto il peso e l'altra risponde: *"io me lo tengo, però è stata una mia decisione, solo mia"*. Le racconta di avere preso contatti con "Medici senza frontiere" e di avere rinunciato allo stipendio, perché purtroppo la morte del fratello l'aveva lasciata senza bisogno di soldi, dunque poteva fare quello che voleva gratis. Riferendosi alla Barrak, afferma di avere chiamato il medico dott. Bregnocchi per una consulenza perché *"non mi piaceva come stava guardando quello che stava succedendo e me la sentivo scivolare addosso che mi avrebbe denunciata per omicidio"*. Ricorda che mentre accompagnava il fratello in bagno gli domandò come andassero le gambe e Marco le rispose scherzando *"ambetrambe"*.

Confida all'amica il rammarico per essere stata lontana tanti anni ed il pensiero quotidiano al fratello morto con lo stesso intenso dolore provato il primo giorno, dicendo *"mi sembra di morire tutte le volte"*. Esprime sofferenza rievocando l'amore per Marco nutrito sin da bambini ed il dolore per averlo perso. Afferma di non potersi perdonare di averlo rifiutato l'unica volta che l'aveva cercata, ormai malato. Piangendo dice di non avergli fatto del male in passato ed impreca contro la madre che li aveva sempre messi l'uno contro l'altra, pensando che il figlio fosse immortale. Conviene però con la Cacciatori che *"Marco era uno stronzo, ha giocato fino all'ultimo, fino a che ha avuto respiro ha giocato con me e con tutti come il gatto col topo"*. Poi la tensione della CORINI si stempera e la conversazione prosegue su argomenti ordinari.

Secondo la tesi accusatoria, condivisa dal Collegio di primo grado, questa telefonata racchiude la confessione stragiudiziale dell'omicidio, determinato in prevalenza dal movente economico, secondariamente dalla compassione per la sofferenza del malato.

Secondo la tesi difensiva invece l'imputata, in preda ad un delirio alimentato da un anomalo senso di colpa collegato alla sindrome borderline da cui era affetta, confermata dallo suo psicologo dott. Conversano, avvertì il bisogno di combattere il dolore per la morte del fratello addossandosene la responsabilità, perché non riusciva ad accettare il proprio fallimento come medico e come sorella: non era stata in grado di assicurargli le cure necessarie per impedirgli di morire, nonostante l'incurabile malattia da cui era afflitto.

Tale stato d'animo confidò la CORINI al Primario del Reparto di Rianimazione di Pisa dott. Malacarne, unitamente alla convinzione che la opprimeva di avere

soppresso il fratello somministrandogli una fiala di MIDAZOLAM, ma il collega replicò che questa non avrebbe ucciso neanche un gatto.

La Corte d'Assise, pur avendo a disposizione le relazioni dei consulenti tecnici dell'Accusa e della Difesa, ha ignorato le considerazioni dei Consulenti di Parte, che ha ritenuto compiacenti e comunque superflue in presenza della prova principe, costituita appunto dalla confessione stragiudiziale telefonica.

Secondo il Collegio di primo grado l'omicidio fu perpetrato somministrando al malato il farmaco MIDAZOLAM in dose eccessiva: l'imputata suddivise la prima fiala in 1 mg. in bolo e 14 mg. in endovena; iniettò la successiva con una siringa in vena (benché la contestazione contenuta nel capo di imputazione menzioni soltanto la "somministrazione a mezzo flebo") in paziente particolarmente defedato e non in grado di difendersi. Questa ricostruzione dei fatti si basa da un lato sulla confessione della CORINI di avere sottratto tre fiale del farmaco alla fine di agosto presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Pisa, ove il fratello era stato sottoposto a Risonanza Magnetica, dall'altro sulla deposizione della teste Barrak. Costei ha descritto l'operazione che la sorella medico avrebbe compiuto sul fratello: quel pomeriggio arrivò l'infermiere Giannelli, munito di presidi medici e di una fiala; la teste colse la parola "Azolam" pronunciata dalla CORINI mentre i due dialogavano. L'imputata aumentò la velocità dell'infusione ed infine iniettò un liquido in endovena, corrispondente ad una ulteriore dose di MIDAZOLAM, che l'infermiere aveva portato; poco dopo il malato morì. Ma Giannelli ha sostenuto di avere prelevato in ospedale su richiesta della CORINI e col consenso del Primaio Malacarne, che ha confermato, non il suddetto farmaco, bensì un gastroprotettore, chiamato in gergo "Antra".

L'imputata ha spiegato di averlo chiesto, temendo una lesione addominale, poiché il fratello lamentava intenso dolore in quella regione. Ha negato di avere somministrato la seconda fiala di Midazolam. Ha spiegato infatti che, avendo riscontrato una anomalia nell'infusione del farmaco diluito nella flebo, sollevò l'indumento del malato, rilevò un gonfiore sul torace e si avvide che non veniva recepito correttamente dal port, ma si stava spargendo sottocute. Tentò quindi un accesso venoso, per non interrompere la sedazione, si rese però subito conto della rottura della vena del polso e dovette rinunciare. Riprovò ad attivare l'infusione tramite il port e ci riuscì, per cui la somministrazione riprese regolarmente. A riscontro di quanto ha affermato, ha ricordato che l'operazione fallita fu piuttosto cruenta ed infatti si sporcò le mani col sangue del fratello.

Secondo il Collegio di primo grado l'imputata, alla quale non è stata contestata la premeditazione, decise invece di sopprimere il congiunto la mattina del 25/9, quando iniziò a sedarlo non allo scopo di lenire l'ansia determinata dalla fame d'aria ed il dolore lancinante, ma al fine di ucciderlo. Per tale motivo allontanò i telefoni e vietò alla Barrak di parlare con l'ammalato, quando la ragazza rientrò dopo essere stata dal medico ed in farmacia. L'imputata ha spiegato invece che le impedì di

avvicinarlo, affinché il fratello non percepisse drammaticamente la gravità del momento ed il pericolo della morte imminente.

La CORINI ha ricordato che il giorno del decesso contattò più volte gli oncologi e sin dal mattino presto i palliativisti Gioia e Bregnocchi, il quale, ripetutamente sollecitato, si presentò al capezzale di Marco Corini soltanto nel pomeriggio alle ore 17-17.30, trovò il paziente già sedato, non rilevò alcuna anomalia, si allontanò, venne infine avvisato dell'*exitus*. Secondo l'imputata la sedazione fu concordata con i Colleghi. Il dott. Bregnocchi ha dichiarato che aveva piena fiducia nella professionalità della CORINI, anestesista, per cui non interferì nel suo operato, mentre l'imputata ha rappresentato quanto avrebbe gradito il supporto di un medico terzo in un momento tanto grave per il congiunto e per sé.

Il falso testamento

CORINI Marzia ha respinto l'accusa di omicidio, mentre ha ammesso di avere sottratto tre fiale di MIDAZOLAM in ospedale e di avere scritto il 18/9/15 sotto dettatura del fratello le sue volontà, perché quel giorno non riusciva a scrivere correttamente; fu in grado però di apporre la firma. Il 23/9 l'avv. Corini annotò di proprio pugno alcuni appunti su un foglio con l'intestazione Visconti Palace e su un foglio A4 di contenuto non del tutto corrispondente. L'avv. FELICIANI sostiene di essere stata all'oscuro di tali ultime volontà e di non essersi recata dal malato quel giorno, come riscontrato dai tabulati telefonici. Su richiesta di Marco, fissò appuntamento con il notaio per il pomeriggio del 25 ed in subordine anche per il giorno dopo, affinché raccogliesse le sue volontà, ma la mattina del 25, considerato il peggioramento dello stato di salute, telefonò per disdirlo.

Secondo il racconto della CORINI, il 29/9 la Barrak le consegnò il manoscritto del 18/9; l'imputata lo portò nell'abitazione di Tobia Della Latta dove dimorava, vi apportò alcune rettifiche per adeguarlo alle volontà del fratello espresse nei manoscritti del 23/9. Non ridusse però la quota di € 400.000 a favore della FELICIANI (indicata dal fratello, nei fogli che scrisse di suo pugno, dapprima in € 300.000 e poi € 200.000) e mantenne quella di € 30.000 destinata alla Tognoni (che invece non era stata più menzionata da Marco Corini il 23/9). Eliminò le disposizioni a favore dell'avv. Daniele e dell'UNICEF, inserendo il nuovo nominativo di Susanna Cacciatori; ripose il foglio in un'altra busta uguale alla precedente, che chiuse e consegnò alla Barrak affinché la conservasse.

Marzia CORINI ha parlato del coinvolgimento della FELICIANI in sede di interrogatorio, ma in incidente probatorio ed anche in dibattimento si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

La Barrak ha negato di avere consegnato alla CORINI il testamento del 18/9, sostenendo che l'imputata a sua insaputa lo prelevò dal libro, in cui lo aveva riposto,

un giorno in cui la ragazza si recò in visita alla sorella a Santa Margherita, data che ha individuato dapprima nel 2/10 e poi nel 29/9, poiché il 2/10 il testamento venne pubblicato, dunque era presso lo studio del notaio. La testimone ha affermato che si accorse delle correzioni, illuminando il foglio con la torcia del cellulare, senza poterlo estrarre dalla busta sigillata. A suo dire la CORINI e la FELICIANI avrebbero agito insieme allo scopo di ledere la legittima della madre del defunto e preservare le disposizioni a proprio favore.

Le impugnazioni

La Difesa dell'imputata **CORINI**
con l'atto di appello ha chiesto:

- l'annullamento delle ordinanze pronunciate dalla Corte d'Assise con cui vennero rigettate le istanze di produzione delle note tecniche a firma dei Consulenti di Parte Cognetti, Ranieri e Ferracuti e della nota del prof. Ranieri contenente il calcolo del gradiente alveolo capillare risultante dalle emogasanalisi,
- la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, disponendo perizia sulle condizioni del malato e sulle cause del decesso,
- la riqualificazione del reato sub A) nel minor reato di cui all'art. 626 n.2 c.p. e l'assoluzione da tutti gli altri reati perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca della confisca e della dichiarazione di indegnità;
- in subordine la revoca della confisca nella parte che eccede il profitto del reato.

Con i motivi aggiunti chiede che venga dichiarata inutilizzabile l'intercettazione della conversazione in data 21/1/16 tra l'imputata CORINI e Susanna Cacciatori, perché non correttamente individuabile per la mancanza di corrispondenza tra le intercettazioni delle utenze in uso alle interlocutrici; insiste per l'assoluzione dal reato di omicidio perché il fatto non sussiste.

La Difesa dell'imputata **FELICIANI**
con l'atto di appello chiede:
in principalità

- l'annullamento dell'ordinanza pronunciata dalla Corte d'Assise l'1/2/21 e di tutti gli atti successivi al 29/1/20, compresa la sentenza di primo grado, perché l'ufficio della Pubblica Accusa non sarebbe stato adeguatamente rappresentato (il Sostituto Procuratore della Repubblica, ormai trasferito ad altra sede, in quella data sarebbe decaduto dall'applicazione presso la Procura della Repubblica della Spezia),
- l'assunzione del Consulente della Difesa Ermanno Spano o, in subordine, l'acquisizione della sua relazione avente ad oggetto la caratteristica del

telefono Samsung Galaxy in uso a FELICIANI Giuliana all'epoca dei fatti per verificare se fosse dotato della modalità di scrittura T9,

- l'assoluzione dal reato sub C perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il fatto non sussiste,
- l'assoluzione dal reato sub D perché il fatto non sussiste,
- l'assoluzione dal reato sub F per non aver commesso il fatto o altra formula;

in subordine

- il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena,
- la sospensione condizionale.

Con i motivi aggiunti, richiamando i motivi rassegnati nell'appello principale, chiede:

- che siano dichiarate inutilizzabili le intercettazioni riferite alle utenze mobili e fisse in uso all'imputata FELICIANI, poiché i decreti autorizzativi e di proroga non sarebbero congruamente motivati,
- che sia ravvisata la violazione degli artt. 11, 101, 24 Cost. e 6 CEDU, vista la posizione di incompatibilità, per ragioni apprese successivamente (per cui non è stato possibile per i Difensori utilizzare lo strumento della ricusazione), del Presidente della Corte d'Assise di primo grado nonché estensore della motivazione della sentenza impugnata, il quale non ha ritenuto di astenersi,
- che sia riassunta la deposizione di Stefania Bertoli, segretaria del notaio Mariano, ovvero l'acquisizione delle dichiarazioni che rese in sede di indagini difensive.

***

I fratelli Corini

Giorgette Ciompi generò due figli: Marco Valerio e Marzia CORINI. Il marito decedette molti anni fa.

Quando ha reso spontanee dichiarazioni dinanzi alla Corte d'Assise all'udienza del 25/5/18, Marzia CORINI ha fatto ricorso a questa suggestiva metafora per descrivere sé ed il fratello: *"come se da due crisalidi perfette fossero nate due farfalle diverse"*. Ambedue dotati di tempra singolare e di forte passione, erano infatti caratterizzati da personalità molto differenti e si affermarono in modo diametralmente opposto nella vita e nella professione.

Si erano allontanati tra loro da moltissimi anni, eppure la CORINI continuava a nutrire intenso affetto per il fratello, maggiore di soli 18 mesi, col quale condivise infanzia ed adolescenza, sino alla dolorosa frattura avvenuta quando avevano 19 e 20 anni. Con parole commoventi ha più volte dichiarato alla Corte d'Assise di averlo sempre amato, benché respinta brutalmente, ed infatti, avuto notizia della malattia e superate le prime esitazioni, decise di rivederlo, si dedicò interamente a lui, lo curò

senza sosta, a costo di sconvolgere la propria vita personale e professionale, ormai radicata molto lontano.

Durante la frequenza dell'Università Marzia CORINI fu con durezza bandita dalla famiglia, che non condivideva le sue scelte sentimentali; hanno riferito in merito i testi Barotti e Della Latta, ricordando che l'ostinazione fu anche del fratello, insensibile alle richieste di aiuto degli amici della sorella. Disse che valeva meno di un *"cesto di vermi";* la giovane venne spogliata di ogni bene, anche di minimo valore, con l'avvertimento che doveva essere privata persino del ricordo dei congiunti. Poté completare gli studi grazie all'aiuto materiale e morale degli amici più cari.

Quando i genitori ed il fratello espressero il desiderio di aprire un negozio di ottica a Santo Stefano ed ebbero necessità che uno dei titolari disponesse del titolo professionale di ottico, la ragazza li assecondò, completando in un anno il ciclo di studi quinquennale e conseguendo il diploma necessario, divenne dunque formalmente socia del "Vision Center", della cui gestione tuttavia mai si occupò e di cui non ebbe più notizie.

Nel 1993 la dott.ssa CORINI si riavvicinò a madre e fratello, i quali la coinvolsero nell'assistenza al padre, ammalato da anni di enfisema polmonare ed in condizioni ormai disperate. La giovane si adoperò, contattando strutture e professionisti anche all'estero secondo l'iniziale desiderio dell'ammalato, ma quando questi decise di rifiutare trattamenti sanitari che gli avrebbero garantito la sopravvivenza a condizioni che riteneva inaccettabili, condivise la sua decisione di interromperli, diversamente dagli altri familiari. Alla morte del padre sessantenne, madre e fratello anziché esprimerle gratitudine la accusarono di non avere curato adeguatamente il genitore, suscitando in lei opprimenti sensi di colpa.

Dopo circa quindici anni di distacco assoluto e dopo due rifiuti alle richieste di contatto col fratello ammalato riportatale prima dalla cugina Gabriella Corini e poi dal collega Liberti, che le recapitò un biglietto di Marco con le parole *"dove vuoi quando vuoi"*, Marzia CORINI comunicò alla cugina il proprio recapito telefonico, lasciando al fratello la scelta. Fu una decisione molto sofferta, perché riprendere i contatti con il lui e con la madre, che lo prediligeva perché più simile a sé e che invece di adoperarsi per avvicinarli li aveva separati, significava affrontare nuovamente il passato dal quale era fuggita e rivivere il dolore che la famiglia le aveva provocato.

L'avv. Corini telefonò la prima volta alla sorella il 3/11/14; il vezzeggiativo "*Marzietta*" che usò le ricordò l'infanzia e -come ella ha dichiarato- spazzò via il lunghissimo silenzio di quegli anni di lontananza e di struggente nostalgia; l'imputata partì da Cayenne ed il 10/11/14 lo incontrò a Milano, ove si trovava per cure; vi si trattenne sino al 14.

Da allora fece la spola tra il Sudamerica e l'Italia (tornò dal 26/12/14 all'11/1/15, dal 9/2 al 3/3/15, dal 10 al 16/5), salvo un periodo di interruzione dal maggio

all'agosto 2015, quando venne respinta dal fratello risentitosi per la richiesta di chiarimenti in ordine al negozio di ottica, chiuso molto anni addietro; seguirono mail di Marco contenenti espressioni di insulto e disprezzo (*"sei una persona schifosa...vergognati"*), benché la sorella non avesse inteso rimproverarlo, ma soltanto comprendere la sorte di quell'attività commerciale.

I contatti ripresero in occasione di una telefonata dell'11/8/15. Infine la CORINI, per dedicarsi all'assistenza del malato fino al suo decesso, si stabilì a Molicciara in una abitazione offertale dall'amico Della Latta, a poca distanza da quella di Ameglia ove l'avv. Corini viveva con la compagna e da quella della madre, Georgette Ciompi (detta Eliana), sita in prossimità, che morì nelle more del giudizio di primo grado.

Marco Corini è stato descritto, non soltanto dalla sorella, ma anche da vari testimoni, come uomo dotato di particolare intelligenza, eccentrico, *"primadonna"* (come lo ha definito la collega di studio avv. Daniele), dispotico, propenso a primeggiare, non incline ad assecondare gli altri e ad accettare suggerimenti. Tali aspetti del suo carattere lo hanno denotato anche negli ultimi giorni di vita, benché fosse provato fisicamente e psicologicamente dall'avanzare implacabile della feroce malattia.

Notizie dettagliate e particolarmente qualificate provengono dalla deposizione della dott.ssa Santinami, psichiatra che lo ha avuto in cura per anni poiché soffriva di attacchi di panico. Non soltanto ha confermato quei tratti della sua personalità, ma ha anche spiegato che non ha mai seguito con diligenza i suoi consigli, assumeva in particolare farmaci a proprio piacimento, spesso disattendendo le sue prescrizioni. La specialista continuò a fargli visita, anche durante la malattia; dialogavano a lungo tra loro, il paziente non gradiva la partecipazione di altre persone. Lo incontrò l'ultima volta il 23/9; il 25 fu informata dalla CORINI del peggioramento delle sue condizioni, ma non poté recarsi in quanto impegnata in ospedale.

La testimone ha ricordato che Marco Corini il 25/8/15 le confidò di voler lasciare i propri beni alla giovane compagna, ma non le parlò di testamento. Il 23/9 le disse invece che si sarebbe rivolto ad un notaio, perché voleva tutelare non soltanto la ragazza, ma anche altre persone.

Dalle parole della dott.ssa Santinami emerge altresì che non era affatto convinto di sposare la Barrak, benché, come altri, glielo avesse suggerito e la ragazza lo desiderasse. Marco Corini incaricò i testi Rampini e Brusacà di informarsi in ordine alla possibilità di celebrare il matrimonio di urgenza, che prescinde dalle pubblicazioni, purché il pericolo di vita sia attestato da un medico; sollecitò la Barrak a recarsi in Comune per avviare la pratica ed infatti gli inquirenti hanno acquisito documentazione presso gli uffici. Tuttavia non si attivò personalmente per concludere le nozze. La dott.ssa Santinami gli chiese spiegazioni in merito a tale contraddittoria condotta, le ribatté di non dare peso alla Barrak (*"lasciala fare"*), poiché non aveva alcuna seria intenzione di sposarla. Ciò trova conferma nella

deposizione di Susanna Cacciatori, che ha riferito il disappunto manifestato in sua presenza dalla ragazza: il 23/9 le chiese la data del matrimonio, la Barrak replicò indispettita di interpellare il compagno al cui cospetto si trovavano, questi troncò il discorso con una risposta fermamente negativa. Alla sorella il 25/9 alle ore 12.53 la ragazza manderà un messaggio carico di risentimento per le due imputate di questo tenore: *"ormai è tardi. Ha perso tempo in quel...C. Tutto mandato a puttane ed è arrivato lo squalo subito con l'accompagnatore. Se fossi un pochino più matta le sparerei a lei e a quest'Avvocatessa del cazzo"*.

Da mesi Marco Corini avrebbe potuto sposarsi, ma si limitò a manifestare questa intenzione, senza andare oltre. Ad aprile aveva scritto alla sorella, rientrata a Cayenna, per annunciarle le nozze, ricevendo parole di approvazione; disse che era grato alla giovanissima fidanzata perché si era dedicata a lui e la sorella gli rispose che non le doveva giustificazioni e che ci si sposa perché ci si vuol bene, rispettando la sua scelta. Rampini ricorda che il 22/6/15 si recò con la coppia nel ristorante-stabilimento balneare "Eco del Mare" di Lerici, ove i due espressero il desiderio di festeggiare il matrimonio a settembre. Il 23/9 l'avv. Corini comunicò a Rampini che voleva sposarsi e di informarsi sulla procedura da seguire nelle sue condizioni.

In verità Marco Corini gradiva illudere la ragazza e suscitare il suo disappunto, piuttosto che tradurre in atto un proposito di tale rilievo. La Barrak ha dichiarato che quando gli assicurò che lo amava ed insistette affinché si sposassero, le rispose che non gli bastava.

L'avv. Corini dunque non soltanto non aveva alcuna seria volontà di sposare la compagna, ma nemmeno era disposto ad adottare una soluzione alternativa al matrimonio volta a provvedere al futuro di lei e comunque a definire chiaramente la sorte del proprio ingente patrimonio. Era un sottile giurista, dunque avrebbe saputo certamente trovarla, mentre preferì l'ambiguità.

Dalla deposizione del notaio Mariano emerge che a giugno del 2015 l'amico gli mandò una bozza di un contratto di mantenimento che prevedeva l'assegnazione della nuda proprietà della casa alla Barrak. Gli rispose di parlarne insieme, vista la singolarità dell'atto; quando si incontrarono Corini ribadì il suo desiderio di tutelare la ragazza, il notaio gli propose allora il matrimonio, perché avrebbe drasticamente assicurato al coniuge il diritto di abitazione ed una quota di eredità, ma l'altro non manifestò interesse. L'avv. Corini prospettò a Rampini la costituzione di un trust a favore della Barrak e gli chiese di assisterla nei primi tempi di gestione del patrimonio, ma non portò a termine neppure questa soluzione.

Per quanto si compiacesse di considerarlo un regalo per la compagna, quando ad aprile 2015 acquistò un'autovettura di pregio, non la intestò a lei.

Si deve pertanto desumere che mentre era in vita non volle renderla proprietaria di alcun bene.

Marco Corini il 25/9 morì celibe e senza lasciare un testamento, eppure il 23/9 era stato in grado di scrivere gli appunti prima sul foglio Visconti Palace e poi,

denominandoli *"ripartizione testamentaria"*, su quello A4. Su nessuno dei due tuttavia appose gli elementi essenziali, perché assurgessero a dignità di testamento. Il 23/9 Marco Corini era talmente lucido da essere in grado di indicare con precisione non soltanto i propri beni, ma anche l'entità e la collocazione del danaro (titoli e contanti, in diverse banche).

Considerato che era un profondo conoscitore della legge, si deve concludere che volle temporeggiare o perché pensava di avere ancora tempo oppure perché non intendeva redigere un testamento, perché -per usare le parole della sorella- *"era questo il suo modo di tenere le persone sulla lama"*.

Marzia CORINI disapprovava il suo tergiversare e con l'avv. FELICIANI -come ha confermato la Barrak- lo sollecitava a provvedere.

Il Collegio di primo grado, col sostegno delle conclusioni del Consulente dell'Accusa, ha ritenuto questa ambigua *"fluttuazione dello stato di coscienza"* prova di scarsa lucidità di Marco Corini, tralasciando di considerare che questi atteggiamenti erano tipici del suo carattere: nella sua vita si era circondato di persone che lo assecondavano e che dipendevano dalle sue volontà, nello stesso modo durante la malattia gestiva i rapporti con quelle che ammetteva al suo cospetto, illudendole e negando certezze. Va ricordato in proposito il messaggio che la Barrak scrisse alla sorella il 13/9: le chiese consiglio sull'opzione proprietà della casa o tre milioni di euro, prospettatale dal convivente (come ha spiegato durante la deposizione testimoniale), l'altra le suggerì di scegliere il danaro, raccomandandole di gestirlo con oculatezza. Il compagno le aveva dato dunque motivo di sperare, ma poi l'aveva delusa, come era avvenuto col progetto del matrimonio.

Nonostante la malattia, l'avv. Corini era acuto e scaltro, continuava a prendersi gioco degli altri e soprattutto della ragazza, si compiaceva di vederli attendere. La sorella ha dichiarato che conosceva bene questo aspetto del suo carattere, per cui sapeva guardarsene, tuttavia anche lei ne venne ferita. Dopo averla infatti sottoposta il 18/9 al supplizio di scrivere le sue volontà sotto dettatura ed a rileggerle a voce alta piangendo, il fratello uno o due giorni dopo la avvertì che quel manoscritto non aveva alcun valore (*"non ne fate niente"*). Il 23/9, dopo che il dott. Moroni si congedò, Marzia CORINI, stremata per quanto era accaduto il 18/9, si sentì dire dal fratello *"rivedibili"* in riferimento alle volontà che egli stesso aveva annotato nei due fogli il 23/9 e reagì risentita. Ha ricordato che fu l'unica volta in cui si adirò ed esclamò: *"non voglio più sapere niente di questi soldi, se vuoi te li porti tutti fuori in terrazza, ti vado a comprare la benzina e gli diamo fuoco...non cambi la mia vita e non cambi quella di mamma, cambi la vita della Barrak, quindi ora con me di questa storia non parli più e se vuoi te la sposi"*, ma la risposta fu come sempre assolutamente negativa.

L'avv. FELICIANI su richiesta dell'amico Marco Corini convocò il notaio per il pomeriggio del 25/9 o in alternativa del giorno successivo; nel corso di una conversazione telefonica con la propria madre in data 13/12/15 le racconterà di

avere assicurato all'ammalato che gli avrebbe "portato" il notaio affinché potesse essere formato un testamento valido.

Il notaio dott. Mariano ha spiegato che non conosceva la persona che aveva fissato l'appuntamento e che la mattina del 25, non sapendo se fosse confermato, sollecitò la sua segretaria a verificarlo; l'incontro fu disdettato a causa del peggioramento delle condizioni del cliente, che nel pomeriggio morì. Il notaio non aveva ricevuto alcuna bozza e non aveva avuto alcun preventivo contatto con l'avv. Corini, dunque si sarebbe presentato impreparato. Non è dato sapere quale scopo avesse la sua visita: un mero colloquio oppure la raccolta delle ultime volontà dell'ammalato, corrispondenti o diverse da quanto aveva dettato e scritto i giorni precedenti.

In difetto di un testamento, per legge avrebbero dovuto succedere soltanto la madre e la sorella, la quale si adoperò per porvi rimedio, confezionando un testamento in realtà non proveniente dal defunto.

La dott.ssa CORINI in ragione della malattia del fratello si trovò all'improvviso in un mondo da cui si era allontanata da moltissimi anni e che era inevitabilmente cambiato. L'unica persona che conosceva era l'avv. FELICIANI, che lo aveva avviato alla professione forense e con la quale era stato legato da una relazione durata un decennio. Con fiducia la CORINI le si appoggiò, mentre con circospezione riprese i rapporti con l'anziana madre, della quale conosceva e temeva l'esasperato attaccamento al danaro, responsabile a suo avviso della disgregazione della famiglia. L'imputata ha dichiarato, a dimostrazione di tale convincimento, che il giorno successivo alla morte del fratello, quando ancora la salma non era stata traslata, la madre si affidò ad un legale per la tutela dei propri interessi.

Marzia CORINI ritrovò propri colleghi ed antiche amicizie, che la sostennero con stima ed affetto.

Conobbe nuove persone che ruotavano attorno al fratello, il quale peraltro gradiva le visite soltanto delle più intime, non volendo esporre il proprio corpo dilaniato dalla malattia.

Quando arrivò a Milano e lo rivide il 10/11/14, Marzia CORINI incontrò innanzitutto Isabò Barrak, con la quale quantomeno per il forte divario di età e le diverse esperienze di vita non poteva avere alcunché in comune. La ragazza si mostrò subito scostante, atteggiamento che la stessa testimone non ha negato. La CORINI ha ricordato che in allora il fratello le chiese di parlarle, poiché si comportava bruscamente con lui; la sorella gli manifestò il proprio imbarazzo perché non la conosceva, ma l'altro insistette. Ai primi tentativi di un dialogo, la Barrak reagì con freddezza: rispose che non avevano nulla da dirsi. Quando la CORINI si trasferì in Italia per assistere il malato, non venne ospitata nella grande casa ove egli viveva con la giovane, ma si stabilì in una abitazione offertale dall'amico fraterno Markus Della Latta.

Nessun testimone descrive la Barrak come una persona cordiale e disponibile; sembrava schiva e riservata. Le occasioni di scontro tra loro, secondo la CORINI, furono tuttavia pochissime: una volta la richiamò perché non aveva provveduto a procurare una seconda bombola di ossigeno indispensabile, banale compito che le aveva assegnato. Nel pomeriggio del 23/9 la ragazza reagì con stizza alla richiesta di comprare un gelato, che Marco Corini desiderava offrire all'oncologo Moroni in arrivo da Milano; la CORINI pur non comprendendo la reazione non insistette e si recò personalmente in gelateria.

Nella prima settimana successiva al decesso la ragazza manifestò un inspiegabile ed eccessivo attaccamento che sorprese la CORINI, la ragazza la pregò persino di pernottare con lei. Divennero complici nella protezione della Barrak da Ciompi Georgette, che non aveva mai espresso simpatia per lei e che temevano aspirasse a ridimensionare la sua quota nella successione; insieme affidarono a Fabio Giannelli lo zaino contenente i diamanti ed il danaro contante che volevano destinare alla ragazza. Costei non ha dato giustificazione di tale inaspettato attaccamento; si è limitata a sostenere di avere cercato l'amicizia della CORINI, senza spiegare per quale motivo non lo avesse fatto prima. La sera del 6/10, a pubblicazione avvenuta, la Barrak chiese bruscamente alla CORINI se quella notte intendesse rimanere con lei oppure tornare a casa sua, quindi da allora la Barrak mutò atteggiamento e la CORINI tornò nell'abitazione di Markus Della Latta.

Per affermazione di vari testimoni, la CORINI non soltanto rispettò sempre la persona che il fratello aveva scelto come compagna, ma si adoperò costantemente affinché ricevesse una cospicua quota del suo patrimonio, compresa l'abitazione, perché altrimenti, non essendo divenuta moglie ed in difetto di testamento, nulla le sarebbe spettato. Percependo il pericolo rappresentato dall'avidità della madre, l'imputata registrò all'insaputa dei presenti il colloquio tra la Ciompi e il figlio, avvenuto il 22/9, nel corso del quale questi, manifestando apertamente la lucida e drammatica consapevolezza della morte imminente, la pregò di non interferire e di accettare la lesione di legittima, pur senza spiegare apertamente chi se ne sarebbe avvantaggiato. La madre lo rassicurò, ricordando di avere già ricevuto abbastanza dal figlio per la sua vecchiaia; Marco Corini aggiunse che la Barrak avrebbe avuto un debito morale verso di lei in caso di necessità, tanto da suscitare la reazione della sorella, la quale assicurò che si sarebbe presa cura della anziana in quanto sua figlia.

Il Collegio di primo grado ha ritenuto che questa registrazione dimostri il comportamento cinico della CORINI, trascurando di considerare la ragione per cui l'imputata la effettuò: non certo per salvaguardare sé stessa, ma a tutela della ragazza che non aveva legami ufficiali di fronte alla legge. Che fosse questa la ragione che mosse la CORINI è dimostrato dall'utilizzo di quella registrazione dopo la morte del fratello: la fece ascoltare prima all'avv. Mione il 5/10/15 ed il giorno dopo alle persone convocate dal notaio per la lettura del testamento. Il dott. Mariano ha ricordato il disagio che provò nel sentire la voce dell'amico pochi giorni dopo la sua

morte e quanto gli parve inopportuno quel comportamento della sorella, senza considerare che la madre costituiva veramente un pericolo per la Barrak ed infatti solo dopo l'ascolto della registrazione si convinse ad accettare le volontà del figlio.

La Corte d'Assise ha ritenuto prova di avidità di danaro il mutamento repentino del comportamento della CORINI nei confronti della Barrak e non ha adeguatamente considerato l'episodio che lo scatenò né ha valutato il riscontro al racconto dell'imputata, offerto dalla testimone Arianna Cargioli: il 9/10/15 la giovane si rivelò insensibile ed avida, *"era proprio una persona completamente diversa"* (come ha osservato la teste).

Dopo che costei la sollecitò in termini perentori a restituire le chiavi della casa del fratello, occupata dalla ragazza che vi abitava con l'aspettativa di vedersela assegnata, ed a consegnarle lo zaino contenente i diamanti ed il danaro, la CORINI il 9/10/15 si presentò alla porta. La Barrak fu scortese e sbrigativa, pretese di ricevere lo zaino prima di mostrarle gli oggetti personali del defunto, le manifestò disprezzo ed affermò che il testamento era irrevocabile. Con l'impulsività che la contraddistingue, a dire di chiunque la conosca, compreso il suo psicologo dott. Conversano, la CORINI interruppe la conversazione, trattenne lo zaino lasciato sull'auto ove era rimasta Amanda Cargioli (sorella di Arianna Cargioli che l'aveva accompagnata alla porta) e si allontanò. In cuor suo dichiarò guerra alla ragazza, non perché l'avesse offesa, ma perché aveva tradito la memoria e la considerazione di suo fratello, del quale non le restituì neppure una catenina di caucciù di grande valore affettivo ma di irrilevante valore economico. Capì che non meritava né la generosità del compagno né l'impegno con cui la CORINI si era spesa per lei con la madre affinché ricevesse quella parte del patrimonio che Marco sembrava volerle assegnare, ma mai le aveva formalmente conferito con un testamento valido.

Quanto l'imputata percepì il 9 ottobre trova riscontro nel messaggio che la Barrak mandò alla sorella Prestieri Ylenia alcuni giorni prima e precisamente il 2/10, quando la CORINI consegnò al notaio il manoscritto del 18/9 contenente alcune correzioni: *"Marzia ha portato il testamento, sua madre ha nominato un avvocato"*. La Prestieri le chiede se hanno *"qualcuno di tosto a cui appoggiarvi"*. L'altra ribatte che comunque vincerebbe la madre e la Prestieri aggiunge: *"in parole povere te l'hanno messa nel culo"*. La Barrak prosegue dicendo che Marzia le ha assicurato il suo aiuto, perché anche se il testamento dovesse essere annullato spetterebbero 50 a sua madre e 50 a lei; seguono triviali improperi della Barrak contro la Ciompi: *"è una carogna, schifosa, stronza che non vuole rispettare le volontà di Marco solo per il gusto di togliere tutto a coloro che Marco ha citato, non avesse soldi quella viscida carogna"*; la Prestieri aggiunge *"quella merdaccia"* e poi parlano della cugina *"stronza"*. Il 3/10 la sorella la invita con insistenza ad incontrarsi, perché *"tu e Marzia vi disintossicate un po' l'una dall'altra"*, la Barrak risponde che Marzia è a Pisa. Ad un certo punto dice *"75k + pietre + Rolex"* e l'altra commenta: *"speriamo che venga presto martedì"*. Non può che riferirsi al martedì 6 ottobre, giorno fissato

per la pubblicazione del testamento. La Prestieri le suggerisce di mettere nel frattempo al sicuro quanto il compagno le aveva regalato "*tipo l'anello*". Il 6/10 la Barrak comunica soddisfatta alla sorella che la madre ha rinunciato alla legittima e annuncia di essere impegnata, poiché andranno a festeggiare.

Il Collegio di primo grado ha altresì del tutto trascurato i fatti successivi, che avvalorano il severo giudizio dell'imputata. Ancor prima di ricevere il 20/10/15 la raccomandata dell'avv. Vallini che la informava dell'intenzione della CORINI di impugnare il testamento e di spogliarla della casa e dell'auto, la Barrak chiese un appuntamento al notaio Mariano.

Questo testimone ha spiegato che gli telefonò il 10/10 per fissare un incontro, che avvenne nel suo studio il 12/10. La giovane gli riferì che Marzia CORINI nutriva astio per lei e di temerla, gli parlò di un precedente testamento scomparso e del testamento pubblicato che in verità il compagno non aveva scritto; il teste ha precisato di aver sospettato che non fosse autentico, ma di non aver potuto rifiutarne la pubblicazione. Poiché la questione non era di sua competenza, le suggerì di rivolgersi all'avv. Damian ed organizzò l'incontro tra i due nel proprio studio.

Lo stesso giorno la Barrak scrisse alla sorella: "*poi ti dico cosa ho pensato per compromesso con Marzia*"; manifesta astio per costei e per l'avv. FELICIANI. Alla sorella che le suggerisce di informarsi dall'avvocato se la FELICIANI corra pericolo di "*radiatura dall'albo*" commentando che "*rischiano di più che non prendere l'eredità*", risponde "*tranquilla, domani mi metto in moto...perché bisogna fargli un po' prudere il culo a quelle due zoccole*" e dice che l'indomani consegnerà due quadri a Rampini e "*se fiatano quando vengono a casa e non li vedono le trucido, puttane, zoccole, bastarde del cazzo: domani faccio la denuncia di successione e me ne sbatto che sono io la prima e nomino pure un avvocato e porto pure i doc al notaio della macchina che avevano promesso, davanti a tutti, che sarebbe passata a me...due zoccole senza dignità*". L'ira della Barrak si colloca a pubblicazione avvenuta, benché avesse ereditato la somma di € 1.250.000, la casa, gli arredi e le opere d'arte; evidentemente era risentita perché contava su molto di più, presumibilmente i 3 milioni di euro di cui aveva scritto alla sorella il 13/9.

Il 21/10 la Prestieri la ammonisce: "*ricordiamoci che ti ha rubato soldi e diamanti quella zoccola anestesista*" e la Barrak ribatte: "*potrei denunciarla al fisco...sicuramente lo zaino lo avrà dato ad un amico*".

L'avv. Damian suggerì alla Barrak di avvalersi di un grafologo, che individuarono nella dott.ssa Cattani di altra zona ed incontrarono il 24/10. La teste Barrak ha dichiarato che conferì tale incarico perché non era convinta che il compagno avesse scritto il testamento, come le aveva riferito. Dalla deposizione della grafologa Cattani, del tutto ignorata dalla Corte d'Assise, emerge invece la prova che l'accertamento voluto dalla Barrak era finalizzato a sostenere l'opposto, cioè l'autenticità del testamento. A prescindere dalla circostanza che la risposta al

quesito non poté essere esauriente, perché l'esperta dovette esaminare una copia e non l'originale dell'atto, rileva evidenziare che, quando informò la cliente di nutrire dubbi sulla provenienza dal presunto testatore, ipotizzando che potesse essere stato scritto da persona con grafia simile quale un fratello o una sorella, la Barrak tacque l'esistenza della CORINI e smentì l'ipotesi, peraltro fondata, della professionista.

Dalla lettura dei messaggi scambiati tra la ragazza e la sorella Prestieri emerge quindi una Barrak completamente diversa dalla ragazza timida e remissiva descritta dal Collegio di primo grado: non soltanto è espansiva ed attiva, ma soprattutto si rivela interessata alla sorte del patrimonio del compagno, carica di odio e capace dopo il decesso di assumere iniziative, come quella di rivolgersi prima al notaio e poi ad un legale, pur sapendo di non essere stata investita dal *de cuius* di alcun diritto.

Dopo la sottoscrizione in data 19/11/15 dinanzi al notaio Scrufari dell'atto di conferma ed esecuzione di disposizioni testamentarie nulle, che conferì alla Barrak la somma di € 550.000, questa dovette consegnare l'abitazione e l'autovettura alla Ciompi. Significativo è lo spettacolo cui assistette la CORINI, quando per conto della madre si recò il 20/11/15 alla porta per la consegna delle chiavi, accompagnata da Amanda Cargioli, vicenda confermata dalla predetta testimone, ma completamente ignorata dal Collegio di primo grado. La Barrak insieme con la moglie dell'avv. Damian caricava su due autovetture borse dell'Ikea colme di oggetti personali del deceduto; la CORINI sgomenta dinanzi a tale *"saccheggio"* esclamò se fosse *"l'outlet"* di suo fratello; sopraggiunse l'avv. FELICIANI, richiesta di presenziare perché conosceva la casa e gli arredi. Quel giorno la Barrak commentò con un messaggio alla sorella: *"sono venuti tutti, anche le stronze"*.

Erra dunque il Collegio di primo grado quando ritiene che la CORINI fosse stata sempre ostile alla Barrak, senza considerare che finché fu in vita il fratello la assecondò, nonostante il distacco della ragazza, in seguito si adoperò per favorirla nella successione come era desiderio di lui, alla fine ritenne di punirla per ingratitudine.

Al capezzale del morente vi erano, oltre ai familiari, Susanna Cacciatori e l'avv. Giovanna Daniele.

Marzia CORINI ha definito Susanna Cacciatori *"l'unica bella eredità di mio fratello"*. La conobbe il 21/9, perché era in viaggio e venne avvisata dalla Barrak che il malato stava peggiorando; in quel frangente la ragazza usò termini duri riferiti all'imputata, definita *"lo squalo"*; di tale conversazione la CORINI e la Cacciatori parlarono molto tempo dopo, quando acquistarono confidenza tra loro. Era una cara amica dell'avvocato; talvolta lo aveva accompagnato negli uffici giudiziari e quando si sottoponeva a chemioterapia. La Barrak ha sostenuto di avere suggerito al compagno di contemplarla nelle sue ultime volontà del 23/9, perché più meritevole della Daniele, la quale pertanto sui fogli Visconti Palace ed A4 venne espunta insieme con l'Unicef, previsti come beneficiari nel testo dettato dall'avv. Corini il 18/9. In ogni caso non si può escludere che volle ringraziarla, perché si era

precipitata da lui appena avvertita del peggioramento delle sue condizioni. La CORINI le fece dono dell'auto che aveva recuperato dalla Barrak, perché la Cacciatori non ne aveva una, e le promise di integrare la quota assegnatale il 19/11/15, in quanto lontana dai 200.000 euro che il fratello aveva indicato sugli appunti del 23/9.

Il 21/1/16 l'imputata, nel corso di una telefonata in cui esprimeva tutto il proprio dolore per la dipartita del fratello, le raccontò di averlo ucciso. La testimone ha spiegato di non aver preso seriamente tale affermazione, perché aveva personalmente riscontrato con quale abnegazione la CORINI lo aveva curato. Vista l'insistenza dell'amica affranta, la Cacciatori durate la telefonata ipotizzò che forse la dottoressa aveva di poco accelerato la morte per non farlo più soffrire. La teste ha dichiarato che non si allarmò per la gravità delle affermazioni di autoaccusa, ma piuttosto temette che l'amica fosse talmente sofferente da mettere in pericolo la propria vita.

Anche l'avv. Daniele era una nuova conoscenza per l'imputata, poiché era la collega di studio subentrata alla FELICIANI negli anni della lontananza. Alla morte del fratello la FELICIANI mise in guardia la CORINI dalla Daniele, riferendole che si stava accaparrando i clienti del fratello, per questo la domenica 27/9, quando ancora la salma era in casa, la CORINI dovette recarsi confusa e disperata nello studio legale per incontrarla. L'avv. Daniele si mostrò costernata per la scomparsa del collega e le prospettò di far fronte ella stessa ai suoi impegni professionali.

La Daniele seppe conquistarsi la fiducia della CORINI, approfittando del vuoto che si era creato tra le due imputate a causa dell'ostilità della CORINI nei confronti della Barrak. La FELICIANI infatti, forse non informata delle ragioni, disapprovò, credendo che l'amica avesse violato le volontà del fratello, ormai palesi perché la pubblicazione aveva avuto luogo. Inoltre ritenne ingiusto che l'avesse punita sottraendole anche l'auto che il defunto le aveva di fatto regalato; la FELICIANI avrebbe invece voluto continuare a tutelarla, dato che le sembrava defilata ed inesperta. Tale imputata, conversando al telefono con varie persone -il 13/12/15 con Lotti Fiorella, il 3/1/16 con il cliente Ricci, il 12/1 con Pacini Alfredo, il 14/1/16 con Mario Meola, il 23/1/16 con Cristina Nicora- commenterà molto duramente la condotta della CORINI, che descrive avida e vendicativa.

La solitudine che Marzia CORINI creò intorno a sé fu terreno fertile ove attecchirono le parole che il 17/11 la Daniele userà contro la FELICIANI per denigrarla pesantemente ed indurre la CORINI a sottoscrivere il 21/11/16 unitamente alla madre la scrittura privata con cui la autorizzerà a proseguire l'attività professionale del fratello ed a conservare il suo nome sulla targa e sulla carta intestata. La CORINI, caduta in confusione ed a causa della sua impulsività, si lasciò facilmente convincere che la FELICIANI non meritasse la sua fiducia, perdendo l'unica amica vera che in qualche modo la teneva ancora legata al fratello morto. La mail intitolata "*epilogo*" indirizzata il 23/11 dalla CORINI alla FELICIANI ed in copia

all'avv. Daniele e la risposta della destinataria grondano di sofferenza e di astio, perché l'incomprensione è totale, la frattura palese, profonda e dolorosissima. La Daniele esulterà con Rampini, comunicandogli il 25/11: *"sai le news? Giulia è fuori dallo studio, in compenso è tutta per Isa"*.

La CORINI alla Corte d'Assise ha dichiarato che si trovò *"nel mezzo ...di giochi sotterranei... dei quali sono stata la mano, ma non l'artefice, non la mente...mi sono sentita una balestra nelle mani di altri, insomma la freccia di una balestra che veniva però scoccata da mani di altri, presa in giro, usata"*, alludendo alla forte tensione tra la Daniele e la FELICIANI, che non seppe comprendere e dalla quale fu travolta.

Le scelte di vita di Marzia CORINI non possono formare oggetto del presente procedimento, ma questa Corte non può non osservare quanto contrastino con lo spirito avido che le ha attribuito il Collegio di primo grado: ha speso la sua vita per dedicarsi alla Medicina, anche partecipando a missioni umanitarie. Il primario Malacarne ha confermato che più volte la collega si assentò, quando era in servizio presso il reparto di Rianimazione di Pisa, al fine di curare bisognosi in luoghi lontani, incurante del pregiudizio economico sulla retribuzione e sul trattamento pensionistico. I testimoni della difesa hanno confermato che la CORINI aveva già dato disposizione per destinare la propria quota di eredità all'Associazione "Medici Senza Frontiere" con l'intenzione di costituire una Accademia dedicata alla formazione del personale sanitario aspirante, ma il progetto fu interrotto dagli arresti domiciliari.

I principali testimoni dell'Accusa

L'accusa si fonda principalmente, oltre che sulla confessione stragiudiziale di Marzia CORINI, contenuta nella conversazione telefonica con Susanna Cacciatori del 21/1/16, sulle deposizioni delle testi Barrak e Daniele, che hanno fornito argomenti per sostenere il movente economico delle imputate, nonché del teste Rampini.

Secondo la Barrak, l'avv. Corini avrebbe redatto all'inizio dell'estate del 2015 un testamento che indicava quali uniche eredi lei e Ciompi Georgette; era custodito in una cassetta in cucina, la cui chiave era riposta dentro una tazzina; tale cassetta era adibita alla custodia del danaro contante di uso quotidiano. Durante il ricovero presso l'Ospedale di Livorno, la Barrak attinse a quella provvista per rimborsare una amica che aveva acquistato il letto di degenza, necessario al rientro a casa del malato. Ebbe dunque occasione di accorgersi che quel testamento era sparito. Chiese spiegazioni al compagno, il quale le rispose di averlo consegnato all'avv. FELICIANI, affinché lo recapitasse al notaio per le modifiche desiderate dal testatore. Per tale motivo il Pubblico Ministero ha elevato nei confronti della predetta imputata la contestazione sub B) relativa alla soppressione del testamento.

Va evidenziato che la Barrak non fece parola con alcuno di questo testamento sino al sorgere degli attriti dopo la morte del compagno e non ha spiegato perché ne celò l'esistenza persino con la sorella Prestieri Ylenia. L'atto venne cercato invano dai legali anche presso gli archivi notarili. Tale assoluto silenzio desta sospetto, poiché l'avv. Corini dimostrò invece ripetutamente di non avere alcuna seria intenzione di redigere un testamento. A dire della Barrak si sarebbe consultato in ordine alla veste formale da dare all'atto con l'avv. Murciano, la cui testimonianza secondo la Corte di Assise costituirebbe riscontro. Non si condivide questa valutazione, perché questo testimone si è limitato a riferire che il collega gli parlò genericamente di un progetto di testamento senza confidargliene il contenuto, limitandosi ad illustrargli a grandi linee il proprio patrimonio; ma ancor più rilevante è che il teste non avesse alcuna certezza della effettiva formazione del testamento. La deposizione dell'avv. Murciano ha dunque contenuto neutro.

Questo Collegio rileva inoltre che stride con la squisita competenza professionale e con i tratti del carattere dell'avv. Corini l'asserita esigenza di confrontarsi con un collega per la redazione di un atto tanto personale. Il colloquio con l'avv. Murciano va dunque inserito e letto nel consueto tergiversare di Marco Corini: si compiaceva di creare aspettative nelle persone che lo circondavano e soprattutto nella sua compagna, ma non traduceva in atto quanto lasciava sperare.

Non è nemmeno possibile che l'avv. Corini avesse consegnato il testamento alla FELICIANI allo scopo, asserito dalla Barrak, di recapitarlo al notaio affinché lo modificasse, inserendo disposizioni a favore della sorella: i due professionisti non ignoravano infatti che fosse precluso al notaio un intervento manipolativo.

In mancanza di certezze, non si può che concludere che l'avv. Corini non scrisse affatto quel testamento olografo, dunque la Barrak mente anche riguardo al ruolo di custode della FELICIANI oppure -come ha ironizzato la CORINI- la busta era vuota oppure ancora e meno probabilmente lo scrisse, ma poi lo eliminò egli stesso e raccontò alla Barrak di averlo consegnato alla collega per illuderla sull'esistenza di disposizioni testamentarie a lei tanto favorevoli.

La Corte di primo grado trova riscontro sull'esistenza del testamento nella deposizione di Rampini, senza tener conto che la conoscenza di tale testimone non è diretta, perché gliene parlò la Barrak dopo la morte di Marco Corini. Rampini dunque non è fonte autonoma che possa risolvere le perplessità sulle affermazioni della ragazza. Tantomeno lo può essere Marzia CORINI, che sentì parlare di quel testamento dopo il decesso del fratello, e non convince che questi l'avesse tenuta all'oscuro, benché da lei e da altri sollecitato ripetutamente a provvedere per salvaguardare il futuro della fidanzata: se non altro l'avrebbe zittita, rispondendole di aver già provveduto.

Rampini ha riprodotto fedelmente il racconto della Barrak in ordine al contenuto del misterioso testamento, al luogo ove era custodito, al momento in cui ne riscontrò la sparizione ed alla spiegazione che il compagno le diede, coinvolgendo la

FELICIANI. Il testimone ha spiegato che la ragazza gli parlò di questo testamento quando gli si rivolse il 21/10, allarmata dalla raccomandata dell'avv. Vallini che prospettava il rischio dell'impugnazione da parte della CORINI di quello pubblicato il 6/10/15.

Il racconto di Rampini potrebbe apparire coerente, va tuttavia ricordato che proprio questa persona un'ora dopo il decesso dell'amico contattò il notaio Mariano, non al solo fine di comunicargli la mesta notizia, ma per informarsi subito se fosse in possesso di un testamento. Posto che Rampini ha sempre sostenuto, e non vi sono ragioni per smentirlo, di non avere nutrito aspirazioni sul patrimonio del defunto, ma di essersi adoperato soltanto per spirito di generosità verso la sua fidanzata, non si comprende perché la stessa sera del 25/9 avesse posto questa perentoria domanda al notaio, se non per soddisfare una curiosità della Barrak; non è credibile dunque che, se davvero un testamento tanto importante per lei fosse sparito, non glielo avesse riferito molto prima del 21/10. Va rilevato inoltre che, se questo testamento fosse esistito, la Barrak non avrebbe avuto ragione alcuna di adoperarsi per accampare l'autenticità di quello pubblicato (proposito dimostrato dalla deposizione della grafologa Cattani e dell'avv. Damian), perché il primo testamento avrebbe previsto elargizioni ben più generose di quello che venne pubblicato.

L'appassionata difesa della Barrak da parte di Rampini desta perplessità: i diretti interessati, compresa la Barrak, il 19/11/15 sottoscrissero l'atto di conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle ex art. 590 c.c. Una settimana dopo -il 26/11/15- ed in nome dei sentimenti che l'amico morto nutriva per lei, Rampini si rivolse ai Carabinieri, temendo un pregiudizio per la ragazza. Della trasparenza di Rampini la Corte di primo grado non ha dubitato, trascurando di considerare queste significative parole che rivolse alla Barrak nel corso della conversazione intercettata il 16/2/16: "*abbiamo scatenato il vespaio e quindi ce lo teniamo...Ti dico la verità, io ho aspettato che tu facessi con accordo cioè che tu fossi nel possesso di una...di una eredità e però non mi è sembrato giusto fargliela passare liscia sinceramente...l'unica persona che ho voluto in qualche maniera lasciare fuori da un punto di vista patrimoniale sei stata tu...non potevo accettare che un uomo della sua intelligenza, della sua levatura...delle sue capacità fosse messo di mezzo in questa maniera becera da quattro befane, da quattro streghe*".

Rampini agì come paladino della giovane, ma ebbe l'accortezza di attendere l'esito della vicenda testamentaria; era dunque a conoscenza che la Barrak si era sentita depauperata della porzione ben più elevata che l'avv. Corini le aveva promesso o quantomeno di ciò che il testamento pubblicato il 6/10 le aveva assegnato, ma che nessuna disposizione valida proveniente dal defunto le attribuiva. Questa scesa in campo di Rampini nasconde dunque il sapore della vendetta, maturata dalla Barrak e portata a termine per mano dell'amico. D'altronde la messaggistica tra le due sorelle rivela lo spirito vendicativo della ragazza.

Il 19/11/15 la Barrak accettò meno della metà di quanto si sarebbe aspettata e perse la casa e l'autovettura Audi; il giorno successivo dovette restituire le chiavi dell'abitazione, che non risparmiò da razzie. Un mese prima aveva creduto di poter bandire sgarbatamente dall'abitazione del defunto sua sorella, ma dovette ripiegare sulla soluzione faticosamente prospettata dal suo legale, poiché l'alternativa sarebbe stata non ricevere assolutamente alcunché. La giovane era pertanto animata da rancore per le imputate, a suo avviso artefici della parziale spoliazione.

Sono stati acquisiti i messaggi scambiati tra la Barrak e la Prestieri dal 27/10/12, quando la relazione con il facoltoso professionista cinquantenne era da poco cominciata. Per quanto il contenuto sia frammentario, perché non si conoscono i contemporanei dialoghi a viva voce delle due sorelle, si comprende che la Barrak lo conobbe tramite la propria madre e molto presto iniziò la convivenza all'età di poco più di 18 anni, quando frequentava l'ultimo anno della scuola superiore. Da alcuni contatti dell'ottobre 2013 emerge che la ragazza si era allontanata, perché avvertiva stanchezza, evidentemente il divario tra i due era sensibile, non solo in ragione dei trent'anni di differenza di età. La Prestieri la esortava però a pazientare, considerando che aveva intenzione di intraprendere gli studi universitari, benché la famiglia non potesse mantenerla; la madre voleva che fosse Corini a provvedere a lei. Durante il lungo periodo della malattia la Barrak riferiva che lo accompagnava nelle strutture dove veniva curato e descriveva le sue condizioni, dalle sue parole emergono distacco e rassegnazione, non apprensione né partecipazione alla sofferenza. La ragazza si rianimava ad aprile 2015, quando annunciava il matrimonio. Poi riprendevano le cattive notizie sulla salute e sulle terapie. Ad agosto diceva che il rapporto col compagno era simile a quello tra padre e figlia, pur senza manifestare attaccamento e preoccupazione. A settembre, dopo il severo responso dei medici di Livorno, i toni si inasprivano: il 13 la Barrak chiedeva alla sorella se ritenesse scelta migliore *"la casa o 3 m."*, l'altra non capiva e la ragazza le spiegava esultante che stava parlando di milioni; il 20 affermava che un amico di Marco cambierebbe 18 pietre in danaro. Nei giorni che precedettero il decesso esprimeva diffidenza verso la CORINI, diceva di sentirsi impotente dinanzi a lei che aveva assunto la cura esclusiva del malato; le sembrava *"avida anche se fa la miracolosa col fratello"* ed interessata ai soldi. Il 21 scriveva *"non so più se ci sposeremo, il suo medico è sua sorella"*. La mattina del 25 comunicava che Marco stava molto male e che la medicina che prendeva sarebbe servita solo per fargli credere che ci fosse ancora una possibilità. Le parole scritte alle ore 12.49 rivelano livore verso la CORINI: *"sono incazzata nera, sua sorella ha preso i cellulari...pezzo di merda...lui vuole solo non sentire dolore...ormai è tardi...tutto a puttane, se fossi un pochino più matta le sparerei"*. Alle 18.45 scriveva *"sta morendo"*. A partire dal 2 ottobre i messaggi hanno contenuto pesante nei confronti di ambedue le imputate e dimostrano forte risentimento per loro.

In questo contesto, che la Corte di Assise non ha considerato, va valutata l'attendibilità della Barrak in riferimento sia alla falsificazione del testamento contestata alle due imputate, sia all'omicidio attribuito alla CORINI.

Va ribadito che la redazione del testamento olografo scomparso non solo non è provata, ma anzi è contraddetta dal quadro probatorio, da cui emerge che Marco Corini assumeva iniziative inconcludenti in ordine alla sorte del proprio patrimonio.

Alla tesi del complotto delle imputate volto ad ottenere un testamento, approfittando della mancanza di lucidità del testatore non ha creduto neppure il Procuratore Generale, che ha chiesto l'assoluzione dell'imputata FELICIANI dal reato di circonvenzione di incapace. L'avv. Corini infatti non era affatto raggirabile, anzi era ancora in grado di manifestare la propria volontà ed esigerne il rispetto. L'assunzione di farmaci per lenire il dolore gli causava fasi di torpore, nelle quali era assopito e quindi inattivo; quando era desto soffriva fisicamente e psicologicamente per la ferocia della malattia, che lo induceva a riflettere tristemente sulla paura della morte. Non poteva certo essere sereno e fiducioso nel futuro, tuttavia conservava i tratti della sua personalità ed era in grado di dominare la propria mente, di rapportarsi con gli altri, di assumere decisioni o di decidere di non assumerne.

Come ha riferito anche la Barrak, il 18/9 non gli venne somministrata morfina proprio perché era previsto che quel giorno redigesse il testamento. La Barrak si sentì estromessa, perché Corini volle accanto a sé le due persone che gli erano state più legate negli anni, più vicine a lui per età e per comunanza di interessi e di esperienze di vita: la sorella Marzia e l'amica Giulia; la Barrak era troppo giovane per affrontare un momento tanto solenne.

Marco Corini provò a scrivere, ma non riuscì e si avvilì; su suggerimento della FELICIANI, la sorella scrisse allora le parole che egli le dettò. L'atto assunse l'aspetto di un testamento, ma non poteva che esserne una traccia, perché era privo del requisito fondamentale della provenienza diretta dal testatore. L'imputata CORINI ha dichiarato di non essersi resa conto di aver commesso un reato, mentre l'imputata FELICIANI ha sempre sostenuto che in quel momento non fu consumata alcuna condotta penalmente rilevante.

Osserva questa Corte che quell'atto non avrebbe potuto produrre effetti, come lo stesso avv. Corini disse alla sorella uno o due giorni dopo. Si trattò di un atto prodromico alla formazione di un testamento, che avrebbe potuto diventare tale se trasfuso in un atto del notaio, pubblico ufficiale deputato a ricevere e custodire le ultime volontà. Probabilmente, per tale ragione e su richiesta di Marco Corini, la FELICIANI contattò lo studio del dott. Mariano per fissare un appuntamento.

Nemmeno i fogli compilati a mano da Marco Corini il 23/9 avevano la dignità di testamento, ma erano meri appunti neppure firmati.

Dopo il decesso, Marzia CORINI si rese conto di non poter eseguire le volontà del fratello, espresse in quei giorni. Con l'impulsività che la contraddistingue, anziché chiedere consiglio ad un esperto su una soluzione idonea a tutelare la Barrak e

anche se stessa, e comunque a rendere effettive le volontà espresse dal fratello, agì di propria iniziativa: pensò di utilizzare il proprio manoscritto del 18/9 sottoscritto dal familiare; poiché però era superato dai suoi appunti del 23/9, avvertì l'opportunità di aggiornarlo, sostituendo ai nomi Giovanna Daniele ed Unicef quello di Susanna Cacciatori. In tal modo questa persona diveniva beneficiaria delle somme di € 200.000 e di € 70.000, già assegnate il 18/9 alla Daniele e all'Unicef. Fu un intervento arbitrario della CORINI, che non avrebbe prodotto alcuna conseguenza, se non avesse presentato al notaio quell'atto come un testamento e se non ne avesse chiesto la pubblicazione. L'imputata il 6/10/15 violò la legge penale nel momento in cui fece uso di quell'atto che sapeva non essere genuino per attribuire ai beni del fratello una sorte neppure corrispondente a quanto egli stesso aveva indicato il 18/9 ed il 23/9. Pubblicandolo, lo rese produttivo di effetti, seppure non per arrecare a sé un vantaggio (in assenza di testamento, avrebbe ereditato metà del patrimonio), bensì per attribuire beneficio alla Barrak ed alla Cacciatori, con conseguente danno alla madre, erede per legge. Non è ravvisabile invece un danno a Daniele e ad Unicef, perché non erano state contemplate in un atto avente le caratteristiche di un testamento.

La Barrak ha dichiarato che il 18/9 non venne messa al corrente del contenuto del manoscritto, ma in parte lo esaminò, quando sbirciò attraverso la busta che lo conteneva e che il compagno le chiese alla sera di riporre nel caveau del salone, di cui avevano la chiave soltanto loro due. Cedendo alla curiosità, illuminò la busta con la torcia del cellulare e poté scorgere il manoscritto; lesse il proprio nome e quelli di Marzia, della madre, della FELICIANI e di Stefania Tognoni, non notò cancellature e correzioni. La curiosità, a suo dire, colse nuovamente la ragazza il 29/9, quando controllò ancora una volta la busta contenente quel testamento che era stata riposta tra le pagine di un libro; si rese conto che su quello stesso manoscritto erano state apportate correzioni.

La Corte di Assise ha ritenuto credibile su questo punto la Barrak, osservando che i Carabinieri riprodussero l'operazione da lei eseguita, ottenendo il medesimo risultato. Il mar.llo Chinca ha spiegato che il testamento pubblicato venne sequestrato presso lo studio del notaio, ma era privo di busta ed infatti tale oggetto non è indicato nel verbale di sequestro in data 30/11/15. Il testimone allora se ne procurò una simile per forma e dimensione; vi ripose l'atto sequestrato e la illuminò utilizzando la torcia del telefono. Poté verificare che alcune parole e soprattutto le correzioni erano visibili in trasparenza. La Corte di primo grado ha tuttavia trascurato di considerare che gli inquirenti non tennero conto delle caratteristiche di spessore della busta in cui il 18/9 venne inserito il manoscritto, inoltre ne utilizzarono una a chiusura orizzontale, anziché a chiusura triangolare, né tennero presente che era stata sigillata con la ceralacca. La Difesa ha prodotto una busta Pineider, marca che l'avv. Corini prediligeva ed utilizzava abitualmente: trattasi di un articolo di particolare eleganza, realizzato con cura mediante carta spessa di pregio

e foderata; la Difesa ha mostrato tale busta alla Barrak, la quale ha confermato la marca e la forma. Alla specifica domanda del Pubblico Ministero ha ipotizzato che forse quella che conteneva il testamento era più sottile, senza esporre la ragione di questo pensiero, peraltro non spontaneo. Al mar.llo Chinca è stato chiesto se avesse verificato la grammatura della busta che adoperò per l'esperimento; ha risposto di non averla controllata.

Evidenzia questo Collegio che poco rilievo ha la corrispondenza della forma e della misura della busta utilizzata dai Carabinieri, dovendosene valutare soprattutto la trasparenza. È sufficiente prendere visione della busta marca Pinaider, prodotta dalla Difesa, per concludere quanto sia impossibile vederne dall'esterno il contenuto: il pregio della fattura assicura assoluta riservatezza su quanto sia riposto all'interno.

L'esperimento eseguito dalla Polizia Giudiziaria non è dunque affatto affidabile, per cui si deve concludere che il racconto della Barrak è smentito dalle caratteristiche della busta attraverso la quale sostiene di aver letto il foglio che conteneva. Non è possibile che il 18/9 avesse letto attraverso la busta né che il 29/9 con le medesime modalità avesse notato le correzioni. La testimone dunque conosceva quel manoscritto non per averlo furtivamente scoperto, ma perché ne era stata informata tanto il 18/9 quanto il 29/9, quando Marzia CORINI apportò le correzioni, senza peraltro alterare la quota della ragazza.

La Barrak si conferma teste incoerente ed inaffidabile.

La Corte di primo grado ha assolto l'imputata FELICIANI dall'accusa di soppressione del testamento, senza addurre alcuna motivazione in merito, ma limitandosi a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero. La decisione monca lascia quindi al Collegio di primo grado lo spazio per continuare ad ipotizzare che il testamento olografo dell'estate 2015 fosse veramente esistito e costituisse un pericolo per le imputate; la CORINI avrebbe temuto di essere privata dell'eredità e la FELICIANI della somma di € 400.000, per questo avrebbero progressivamente falsificato il testamento, prima formandolo per mano della CORINI il 18/9 e poi correggendolo insieme il 29/9, col pretesto di aggiornarlo in relazione alle volontà espresse dal malato il 23/9, ma con la ferma volontà di non intaccare l'importo del legato assegnato in origine alla FELICIANI, benché ridimensionato dall'avv.Corini il 23 prima in € 300.000 e poi in € 200.000 euro.

La Corte di Assise non poteva che continuare a credere nell'esistenza di quel testamento olografo, altrimenti non sarebbe riuscita a spiegare il movente dell'attività di falsificazione. Non ha considerato inoltre che la Barrak è l'unica ad aver dichiarato che il 23/9 l'avv. FELICIANI visitò Marco Corini, ricevendo notizia delle sue nuove volontà. La sua presenza non è stata confermata infatti da Susanna Cacciatori, presente quando l'amico scrisse i due fogli, dei quali non le mostrò il contenuto. Dal controllo dei tabulati telefonici delle utenze in uso all'imputata FELICIANI non solo non emerge conferma della sua presenza in Ameglia, ma anzi

risulta la prova che si trovava altrove, come ha sempre affermato, prova che tuttavia la Corte di primo grado non ha ravvisato.

La FELICIANI tornò in quella abitazione il giorno del decesso. Anche su questo particolare il ricordo della Barrak non è dunque attendibile.

Coniugando la confessione stragiudiziale contenuta nella conversazione telefonica del 21/1/16 con la deposizione della Barrak, la Corte di primo grado ha rigidamente costruito la prova della responsabilità di Marzia CORINI in ordine al reato di omicidio.

Senza preoccuparsi di affrontare la problematica della causa del decesso, ha ritenuto che la Barrak potesse essere in grado di riferire compiutamente che cosa accadde il 25/9, per ricavarne elementi a favore dell'accusa.

In tarda mattinata, su richiesta della CORINI, la ragazza si recò dal medico ed in farmacia per esigenze del malato. Quando tornò era iniziata la sedazione, annunciata dall'imputata al collega Bregnocchi con un messaggio delle ore 12.53. L'impulso della Barrak fu parlarne col malato, ma la sorella con oculatezza glielo impedì, temendo che il fratello percepisse che la morte era prossima e che oltre alla sofferenza fisica provasse sgomento e paura.

La Barrak scrisse alla Prestieri alle ore 12.49: "*sono incazzata nera, sua sorella ha preso i cellulari...pezza di merda...lui vuole solo non sentire dolore...ormai è tardi...tutto a puttane, se fossi matta le sparerei*". Queste non sono parole dettate da dolore e pietà, ma dall'ira determinata dalla consapevolezza che ormai il malato non avrebbe più potuto prendere decisioni a suo favore.

Secondo il racconto della Barrak, quando nel primo pomeriggio arrivò l'infermiere Giannelli, la CORINI dialogando con lui pronunciò la parola "*Azolam*". A prescindere dalla stranezza di un ricordo così nitido a distanza di tanto tempo da parte di una persona giovanissima e soprattutto digiuna di nozioni mediche e farmacologiche, la Corte di Assise non ha tenuto conto che, se pure questo ricordo fosse corretto, sarebbe logico ritenere che la CORINI avesse riferito all'infermiere, giunto per assistere il malato, la terapia in atto a base di una fiala di Midazolam. Erra pertanto la Corte di primo grado quando attribuisce a questa parola ed al ricordo della testimone il valore di riscontro alla tesi accusatoria, secondo cui Giannelli avrebbe consegnato non un gastroprotettore, ma una fiala di Midazolam, affinché la dott.ssa CORINI potesse stroncare la vita del fratello, somministrandogliela in endovena in unica soluzione. La Barrak inoltre ha riferito, mal ricordando, che Marco CORINI spirò poco dopo, mentre il tempo intercorso tra la somministrazione del farmaco ed il decesso fu certamente più lungo, infatti l'avv. Daniele, che arrivò alle ore 18-18.15, non vide il medico praticare una endovena. Il racconto della Barrak non è utile pertanto per ricostruire la causa del decesso.

L'avv. Daniele ha introdotto l'argomento della pretesa dell'avv. FELICIANI dell'importo di € 400.000, quale saldo di un debito dell'avv. Corini per le prestazioni professionali nell'ambito del processo per i fatti del G8. Ha dichiarato di avere appreso che la FELICIANI *"reclamava"* questo danaro non direttamente da lei, ma dalla CORINI, la quale durante la deposizione della testimone ha tenuto un atteggiamento volto a screditarla. La FELICIANI avrebbe dunque partecipato alla falsificazione del testamento al fine di recuperare tale cospicua somma di danaro, che ad avviso della Daniele non le sarebbe affatto spettata. Questa tesi ha dato nuovo impulso alle indagini: i Carabinieri hanno esaminato la imponente mole degli atti processuali di quel giudizio durato molti anni ed hanno interpellato gli avvocati dello studio Corini per verificare se l'avv. FELICIANI avesse svolto il ruolo di difensore come titolare o in sostituzione dell'avv. Corini. Poiché è emerso che l'avv. Corini aveva gestito sostanzialmente da solo il complesso processo nelle varie fasi e nei vari gradi di giudizio e che l'apporto dell'imputata fu formalmente minimo, la Corte di Assise ha creduto alla Daniele. Ha dedotto pertanto che nulla spettasse all'imputata e che avesse partecipato alla attività di falsificazione, ingannando la CORINI sulla correttezza della sua condotta e depauperando gli altri beneficiari.

Il Collegio di primo grado ha trascurato però di considerare che la Daniele non è teste privo di interesse, perché si adoperò per svalutare la collega FELICIANI, riferendo alla CORINI che *"stava facendo razzia dei clienti"*. A fine agosto invece l'avv. Corini aveva riferito alla sorella i propri desideri, in parte differenti, in ordine alla sorte dello studio: l'avv. Daniele si sarebbe occupata di tutto, salvo *"le cose più grosse"* che voleva riservare all'avv. FELICIANI, prospettiva confermata dall'avv. Fiorella, la quale ha dichiarato di aver visitato l'ammalato nel mese di luglio 2015 e di avere saputo che intendeva *"affidare"* i giovani colleghi Daniele e Battaglini all'avv. FELICIANI. La Daniele convinse invece la CORINI a sottoscrivere con la madre una scrittura privata che la autorizzava a rilevare la clientela del defunto, che veniva in tal modo sottratta del tutto all'avv. FELICIANI. Secondo la Daniele infatti la volontà del collega, comunicatale il 9/9 durante il ricovero a Livorno, era che ella soltanto proseguisse la sua attività professionale con l'avv. Battaglini. Il 27/9, quando la CORINI si recò per la prima volta nello studio, la mise dunque al corrente di questa asserita decisione del fratello e le spiegò che l'avv. Battaglini non era inviso a lui, bensì alla FELICIANI. La CORINI concluse che la FELICIANI le aveva raccontato menzogne, attribuendo al fratello rancori propri, e perse la fiducia in lei, accordandola alla Daniele.

Quando è stata esaminata dalla Corte d'Assise Marzia CORINI ha affermato: *"non so chi diceva la verità e chi non la diceva. La Daniele quel giorno mi fece credere che questo stava accadendo, cioè che Giulia stava di fatto dirottando tutti i clienti dello studio presso il suo studio...poi alla fine chi dice la verità qui non lo so, veramente è un ginepraio, un labirinto"*.

L'avv. Daniele nel corso della sua deposizione ha spiegato che all'inizio di ottobre chiese alla CORINI se davvero volesse allontanare dallo studio l'avv. Battaglini; le rispose scusandosi, perché in allora era sconvolta e le domandò come avrebbe potuto rimediare. La Daniele le propose di sottoscrivere una scrittura privata, che avrebbe predisposto personalmente. Il 21/11 madre e figlia la firmarono; prevedeva anche la facoltà da parte della Daniele ed i suoi collaboratori di utilizzare il nome dell'avv. Corini sulla targa e sulla carta intestata. La CORINI si offrì di provvedere alle spese di liquidazione dello studio. L'avv. FELICIANI fu dunque definitivamente estromessa. Di tale risultato la Daniele si compiacque, commentando soddisfatta con un messaggio inviato il 25/11 a Rampini: *"sai le news? Giulia è fuori dallo studio"*.

Molto tempo dopo, nel 2017 l'avv. Daniele riceverà una missiva sottoscritta dalla CORINI e dalla madre con cui le verrà intimato di rimuovere il nome dell'avv. Corini dalla targa del suo studio e dalla carta intestata.

La Corte di primo grado non ha tenuto conto delle deposizioni dei colleghi di studio in merito al contributo dell'avv. FELICIANI per il processo del G8. L'avv. Munafò ha dichiarato che affiancò l'avv. Corini, se non nell'assistenza diretta ai clienti nell'esame di atti, si recarono talvolta insieme a Genova anche con la scorta. L'avv. Marzaduri, già compagno di Università della FELICIANI e difensore di alcuni imputati del processo del G8, ha ricordato che talvolta la collega partecipava con l'avv. Corini nella fase delle indagini preliminari; questo teste ha precisato che all'inizio Gava era difeso dall'avv. Corini e l'avv. Feliciani lo sostituiva, poi fu assistito da ambedue, infine subentrò l'avv. Marzaduri. L'avv. Pianigiani, che dal maggio 2001 al luglio 2006 lavorò nello studio Corini-Feliciani, ha affermato che l'imputata si recò non meno di un paio di volte col collega Corini per assistere almeno a due interrogatori inoltre visionarono insieme in cancelleria le costituzioni di Parte Civile depositate, impiegando una mattinata intera, perché erano contenute in tre faldoni. L'avv. Pianigiani ha altresì ricordato il motivo della separazione professionale degli avv. FELICIANI e Corini: sorse un contrasto tra loro riguardo al processo nei confronti del cliente di nome Fogarizzu, imputato di omicidio: era stata nominata la FELICIANI, ma Corini pretendeva di essere codifensore; i colleghi litigarono perché la FELICIANI osservò che in tal caso l'assistito avrebbe perso l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quindi CORINI ribatté che avrebbero potuto pignorare i terreni dell'imputato per pagare la loro parcella. Secondo l'avv. Pianigiani la FELICIANI sostituiva spesso il collega nelle udienze nel lungo periodo in cui l'avv. Corini era quasi completamente assorbito dal processo per i fatti del G8 di eccezionale complessità nella difesa di vari imputati, tra cui vertici della Polizia di Stato. L'avv. Fiorella in occasione della visita all'avv. Corini nel mese di luglio 2015 apprese che si era pentito per come aveva trattato la FELICIANI e di doverle delle scuse.

A prescindere dall'impegno che l'avv. FELICIANI dedicò al processo suddetto, argomento riguardo al quale la tesi della teste Daniele è stata contraddetta, questo

Collegio rileva che non può destare di per sé sospetto l'elargizione di € 400.000 che l'avv. Corini prospettò il 18/9 a favore della collega: aveva quantomeno inteso esprimerle gratitudine per aver mosso con lei i primi passi nella professione, per aver ricevuto insegnamenti che posero le premesse della sua brillante carriera professionale e per averlo assistito assiduamente durante la malattia, neppure può trascurarsi il rapporto sentimentale tra i due, protratto per una decina di anni, ed il legame affettivo ancora esistente. D'altra parte la somma che in allora espresse il desiderio di lasciarle era di gran lunga inferiore alla porzione del suo patrimonio destinata alla Barrak, una ragazza conosciuta da pochi anni, che in effetti non lo aveva abbandonato durante la malattia, ma alla quale aveva già offerto una vita molto agiata e frivolezze nonché la prospettiva di ricevere alla sua morte una importante parte dei suoi beni. Va altresì considerato che la cifra assegnata alla Cacciatori il 23/9 era assai elevata eppure non ha dato adito a sospetti.

Non si può escludere che la Daniele, risentita per non essere stata compresa dalla CORINI tra i beneficiari all'atto della correzione del 29/9, abbia maturato propositi vendicativi, con l'appoggio di Rampini, che conosceva bene. Questi ha dichiarato infatti di averla conosciuta nello studio dell'avv. Corini; la professionista seguì con l'avv. Murciano la risistemazione dell'azienda di cui Rampini era presidente e ne divenne l'organo di vigilanza. Va ricordato, a titolo esemplificativo del rapporto confidenziale che costui aveva acquisito con l'avv. Daniele, che il 2/10 le chiese una statua di proprietà dell'avv. Corini collocata nello studio; la Daniele gli rispose di rivolgersi a Marzia CORINI, che gliela regalò.

La Daniele ha enfatizzato il racconto relativo al regalo della toga del defunto alla FELICIANI, ma potrebbe non corrispondere a verità ed essere stato uno strumento utilizzato per indurre la CORINI ad avere fiducia in lei ed a distaccarsi dalla collega: la Daniele raccontò alla CORINI che la FELICIANI aveva affermato che si trattava di un regalo spontaneo dell'avv. Corini, mentre in realtà dopo la sua morte l'aveva richiesta alla sorella e costei aveva accettato di regalargliela. Della vicenda della toga la CORINI fa menzione nella mail "*epilogo*" del 23/11 (diretta alla FELICIANI ed inviata in copia alla Daniele) con queste parole: "*ti credevo Giulia. Mi fidavo. Come solo gli sciocchi si fidano. Ciecamente. Mi hai chiesto la sua toga, te l'ho data col cuore senza esitare un solo istante*".

Nemmeno dalla deposizione della teste Daniele possono trarsi elementi decisivi di valutazione.

I reati contestati

Capo A)

Il furto del farmaco Midazolam dall'Ospedale di Pisa è stato spontaneamente dichiarato da Marzia CORINI. Per quanto non sia possibile acquisire riscontri alla tesi

autoaccusatoria, perché nessuno assistette alla sottrazione o se ne avvide in seguito, non vi è motivo di ritenerla infondata.

L'imputata ha indicato il contesto in cui avvenne il fatto e la ragione per la quale lo commise: viste le drammatiche condizioni del fratello emerse dagli accertamenti diagnostici ai quali si era appena sottoposto, si rese conto che senza quel farmaco non sarebbe riuscita a risparmiargli gli strazianti dolori da cui sarebbe stato assalito, in caso di improvviso ed assai probabile aggravamento. Va infatti evidenziato che la dottoressa si occupava incessantemente e di fatto da sola dell'assistenza a domicilio del fratello. Prelevò dunque dalla struttura pubblica tre fiale di Midazolam, che trovò vicino ad un letto. A suo dire ne utilizzò una il 25/9, delle altre due non si conosce la sorte; evidentemente furono eliminate dopo il decesso.

Il valore della refurtiva era modestissimo; la somma di € 300 che ha corrisposto all'Azienda Ospedaliera a titolo risarcitorio è di gran lunga superiore al prezzo, pari a poche decine di euro.

La dott.ssa CORINI, in ragione delle proprie competenze professionali, sapeva quanto sarebbe stato indispensabile quel farmaco per lenire la sofferenza del malato se fosse stato colto dalla sindrome mediastinica, che comporta la morte per soffocamento o strangolamento della trachea, agì inoltre nella fondata certezza che non avrebbe potuto assicurarsi una provvista acquistandolo in farmacia perché non era in vendita né era prescrivibile dal medico di famiglia. Era somministrabile soltanto da parte di una struttura ospedaliera; ma all'epoca il malato non era stato ancora affidato al dott. Bregnocchi, palliativista di Sarzana, come avverrà a settembre, dopo il ricovero a Livorno. Era seguito invece dal 5/11/14 dalla dott.ssa Gioia, direttrice dell'Hospice dell'Ospedale di Pisa, alla quale la CORINI si rivolse perché sua compagna di studi, ma troppo lontana per assicurare una immediata assistenza nel caso di una evenienza talmente drammatica.

Non si discute pertanto sull'impossessamento del Midazolam ad opera dell'imputata.

L'appellante chiede invece che venga ravvisato il meno grave furto, procedibile a querela, previsto dall'art. 626 n. 2 c.p.

Il motivo è fondato.

Si deve infatti escludere che la norma suddetta delinei un presupposto rigoroso corrispondente a quello previsto dall'art. 54 c.p., poiché altrimenti e senza alcuna logica sottrarrebbe il solo reato di furto all'ambito della causa di non punibilità, delineato dalla norma predetta per tutti i reati, creando una disparità di trattamento contrastante con i principi costituzionali. Il legislatore ha voluto invece affidare alla scelta della persona offesa la procedibilità in ordine a condotte lesive del patrimonio di modesto rilievo, commesse per grave e urgente bisogno, da intendersi come necessità di minor rilievo rispetto a quella di salvare sé o altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, di un danno grave alla persona.

Tale particolare situazione si deve ravvisare nella vicenda in esame, perché l'imputata si impossessò delle fiale non con la finalità di profitto, tipica del reato di furto previsto dall'art. 624 c.p., ma per poter far fronte al pericolo estremo e concreto di peggioramento cui il fratello gravemente malato era esposto: agì per preservarlo da feroci dolori, che proprio perché medico era in grado di prevedere e temere.

La condotta illecita deve quindi essere qualificata come violazione dell'art. 626 n. 2 c.p. In difetto di querela, si deve dichiarare non doversi procedere perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità.

Capo C) e capo D)

Le imputate sono state dichiarate responsabili del reato di falsificazione del testamento, commesso il 18/9/15, quando, alla presenza del fratello e di Giuliana FELICIANI, Marzia CORINI scrisse di proprio pugno disposizioni riguardanti la sorte del patrimonio del malato, nonché della successiva falsificazione di tale manoscritto, avvenuta il 29/9/15 mediante l'apposizione postuma di correzioni, che forma oggetto dell'autonomo reato sub F).

Secondo la Corte d'Assise la sottoscrizione che certamente Marco Corini appose il 18/9 su quel manoscritto non lo rese un valido testamento olografo sia perché il testo non proveniva dalla sua mano, sia perché il testatore non era pienamente lucido: quel giorno le imputate formarono un testamento falso.

Tale decisione non può essere condivisa.

Va innanzitutto ribadito che l'avv. Corini non fu affatto vittima di circonvenzione di incapace, perché incapace non era. Benché fortemente provato dalla incurabile malattia, conservò anche negli ultimi giorni la capacità di comprendere e di decidere. È vero che talvolta veniva colto da torpore a causa dei farmaci antidolorifici che assumeva da tempo, era stanco, dormiva a lungo, ma durante la veglia era padrone di sé stesso e si comportava in modo del tutto conforme alla sua personalità ed alle sue abitudini.

Si deve escludere dunque che il 18/9 avesse apposto la propria sottoscrizione senza rendersi conto di quanto stava accadendo e perché scaltramente indotto dalla sorella e dall'amica-collega. Egli stesso infatti uno o due giorni dopo avvertì la CORINI che quell'atto non aveva alcuna dignità e non avrebbe potuto produrre alcun effetto.

Quel che l'imputata scrisse il 18/9 non aveva la sacralità di un testamento; avrebbe potuto diventarlo, qualora l'avv. Corini avesse consegnato il manoscritto ad un notaio, dichiarandogli che conteneva le proprie ultime volontà. Per il pomeriggio del 25/9 era stato infatti convocato il dott. Mariano.

Il sospetto, che la CORINI maturò molto più tardi, di essere stata indotta dall'avv. FELICIANI, professionista del diritto, a compiere un reato, suggerendole di scrivere in

luogo del fratello, è privo di fondamento, perché la collaborazione della sorella era di per sé, al momento, improduttiva di conseguenze. L'avv. Corini infatti era ancora in vita ed avrebbe potuto decidere tanto di dar corso a quelle volontà, quanto di ignorarle o modificarle. Alla sua morte la mera esistenza di quello scritto non avrebbe potuto disciplinare la sorte del suo patrimonio e sarebbe rimasto lettera morta, se non fosse stato rimaneggiato e soprattutto pubblicato.

La condotta delle imputate compiuta il 18/9 non può integrare neppure quegli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato di falsificazione, necessari per la sussistenza del delitto tentato, perché in allora non avrebbero potuto prevedere né il comportamento di Marco Corini nei giorni intermedi né la morte avvenuta pochi giorni dopo. Il 23/9 egli infatti scrisse di proprio pugno degli appunti contenenti volontà in parte diverse, senza voler imprimere la veste formale di testamento olografo.

Dai reati menzionati ai capi C) e D) le imputate devono essere assolte perché il fatto non sussiste.

Capo F)

Le imputate sono state dichiarate responsabili del reato di falsificazione di testamento per aver formato il 29/9/15 un atto contenente all'apparenza le ultime volontà del defunto, ma realizzato modificando il manoscritto del 18/9, peraltro non autentico: al nome dei beneficiari Giovanna Daniele e Unicef venne sostituito quello dell'amica Susanna Cacciatori. La correzione venne apportata dalla CORINI d'accordo con la FELICIANI, secondo la tesi accusatoria, accolta dalla Corte d'Assise.

Va innanzitutto rilevato che l'ipotesi accusatoria nei confronti della FELICIANI, come è dato comprendere dalle domande che il Pubblico Ministero ha posto alla CORINI durante l'esame, ha trovato fondamento nelle dichiarazioni della predetta, rese durante le indagini, ma superate dalla dichiarazione, formulata sia durante l'incidente probatorio sia nel corso del giudizio di primo grado, di volersi avvalere della facoltà di non rispondere alle domande relative alla partecipazione della coimputata. Costei per contro non ha prestato consenso all'utilizzo nei suoi confronti delle dichiarazioni accusatorie della CORINI. Esiste dunque un insuperabile divieto di legge in ordine all'utilizzabilità di tali accuse, essendo stato celebrato rito ordinario che per sua natura comporta la formazione della prova direttamente dinanzi al Giudice.

Nessun elemento si può dunque trarre dalle originarie affermazioni accusatorie provenienti dalla CORINI. Non sarebbe comunque possibile distinguere se in allora rivelò la verità oppure accusò la FELICIANI per rancore o altre ignote ragioni oppure se successivamente volle proteggerla.

La Barrak, Rampini, l'avv. Daniele hanno dichiarato che la FELICIANI partecipò all'attività di falsificazione del 29/9 per averlo appreso dalla stessa CORINI, dunque non hanno conoscenza diretta sul punto.

Marzia CORINI ha dichiarato che il 29/9 prelevò il manoscritto del 18/9 dalla casa del fratello e lo portò nell'abitazione di Molicciara dove alloggiava, allo scopo di apportavi le correzioni che ritenne adeguate alle nuove volontà manifestate nei fogli Visconti Palace e A4 scritti da Marco Corini il 23/9. Inserì il manoscritto modificato in una nuova busta uguale a quella che prima lo conteneva e la chiuse con la ceralacca; tornò nell'abitazione del fratello e la ripose ove aveva trovato la busta originaria.

Della presenza della FELICIANI accanto alla CORINI durante il tragitto da Ameglia a Molicciara, della permanenza in tale località e del ritorno ad Ameglia -come ha spiegato il consulente della Difesa Spano- non si è trovata se non una debolissima ed insignificante traccia, che evidenzia un periodo di tempo troppo breve per coadiuvare la CORINI o assistere all'attività di manipolazione che eseguì.

La Corte di primo grado ha svalutato l'alibi, fornito dalla Difesa dell'imputata FELICIANI, che ha cercato di dimostrare che il 29/9 la predetta era altrove con il cliente Ricci, gestore del locale "L'Ape d'Oro", assillato da pressanti problemi economici che lo esponevano al rischio di perdere i beni e l'attività. Singolare è la deposizione che tale persona ha reso alla Corte a norma dell'art. 507 c.p.p. non per il contenuto, ma per la spiccata diffidenza che palesemente prima il Pubblico Ministero e poi il Giudice manifestano nei suoi confronti. Il teste esordisce ricordando le difficoltà di quel periodo e l'apporto professionale dell'avv. FELICIANI che tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre incontrò; all'incontro con l'avvocato avrebbe dovuto presentarsi anche il geom. Paganini incaricato di valutare un immobile di Ricci, ma il tecnico dovette disdire l'appuntamento per un impegno sopravvenuto.

Il testimone ha collegato il proprio ricordo alla recente morte dell'avv. Corini, sia perché professionista molto noto nello Spezzino, sia perché l'avv. FELICIANI ne era molto addolorata. Ha indicato pertanto come molto probabile la data del 29 settembre; gli sono state poste però domande incalzanti che lo hanno fatto cadere in confusione, tanto che alla fine ha dichiarato di non poter escludere che quell'incontro avvenne all'inizio di ottobre. Va tuttavia evidenziato che il ricordo di Ricci riguardo al 29/9 è affidabile, perché trova riscontro nella deposizione del teste geom. Paganini. Questi ha dichiarato infatti senza esitazione che alla fine di settembre avrebbe dovuto incontrare l'avv. Feliciani ed il suo cliente Ricci, perché gli era stato chiesto di procedere alla valutazione di un suo immobile, ma dovette disdire l'appuntamento in quanto impegnato nel suo studio professionale di Varese Ligure. Considerato che in tale studio si recava soltanto il martedì, ha con sicurezza collocato l'incontro a cui non partecipò nel giorno 29/9. La rivalutazione dell'apporto probatorio suggerito dalla Difesa porta ad escludere che il 29/9 l'avv. FELICIANI fosse con la CORINI per correggere il manoscritto.

Non è provato neppure che, come affermato dalla scarsamente attendibile teste Barrak, la FELICIANI avesse fatto visita all'avv. Corini il 23/9, giorno in cui questi preparò di proprio pugno gli appunti che prevedevano per lei la somma dapprima di

€ 300.000 e poco dopo di € 200.000, in luogo di quella di € 400.000 indicata nel manoscritto del 18/9. Nessuna delle persone che si recarono il 23/9 dall'avv. Corini infatti la vide (dott.ssa Santinami, Susanna Cacciatori, dr. Moroni).

Poiché non sussiste prova che la FELICIANI fosse stata edotta delle nuove intenzioni di Marco Corini a lei meno favorevoli, non si può sostenere che avesse interesse a partecipare alle modifiche eseguite in data 29/9 per mano della CORINI, al fine di evitare che, col proposito di aggiornare le volontà già espresse il 18/9, venisse ridimensionata la maggior somma a lei assegnata. Viene meno quindi anche un argomento logico a sostegno della tesi del coinvolgimento della FELICIANI.

La mera circostanza che la somma prevista il 18/9 per l'imputata non fosse stata ritoccata in difetto il 29/9 non può costituire prova a suo carico, perché altrimenti si dovrebbe dubitare anche della Cacciatori, che il 18/9 non era stata nemmeno contemplata e che era certamente presente il 23/9, perché fu chiamata dalla Barrak, come emerge dal messaggio che le mandò, contenente peraltro apprezzamenti pesanti sul conto della CORINI, definita "*squalo*".

L'imputata FELICIANI è del tutto estranea all'attività del 29/9, quindi deve essere assolta dal reato sub F).

Marzia CORINI è invece responsabile di tale reato, non tanto per avere confezionato un manoscritto, utilizzando un testo che il fratello non aveva scritto ed apportandovi alcune rilevanti modifiche, ma perché presentò quell'atto al notaio come il testamento del defunto, nella consapevolezza che non fosse tale, perché non proveniva dalla sua mano. Su sua richiesta il notaio lo pubblicò, per cui per volontà dell'imputata all'avv. Corini fu attribuito un testamento olografo che non aveva scritto. Poco rilievo ha a questo punto la non perfetta corrispondenza alle sue volontà, perché la CORINI mescolò quelle espresse il 18/9 con quelle manoscritte il 23/9. È invece dirimente che quel testamento non fosse autentico nella sua veste formale.

Marzia CORINI violò la legge penale nel momento in cui chiese ed ottenne la pubblicazione di un atto che presentò come testamento, ma sapeva non essere tale, perché lo aveva scritto e corretto ella stessa.

L'art. 491 c.p. descrive un reato di evento, che nel caso in esame sussiste. Marzia CORINI non agì con la finalità di procurare a sé un vantaggio, perché la successione senza testamento l'avrebbe certamente avvantaggiata, ma volle beneficiare la Barrak, la FELICIANI, la Cacciatori e la Tognoni che nella successione per legge non sarebbero state coinvolte, recando danno a sé stessa ed alla madre. Convinta di tradurre nell'atto la vera volontà del fratello, si sostituì decidendo la sorte del suo patrimonio.

Se fosse stata più accorta, avrebbe accettato la metà che la legge le avrebbe attribuito, salvo disporre successivamente elargizioni a favore di altri. Tale imprudente condotta trova giustificazione nell'impulsività tipica del suo carattere, nell'intento di adottare la soluzione più veloce come era suo costume per fuggire al

più presto dal dolore che il denaro le causava (come testimoniato dal suo psicologo Conversano) e soprattutto nella convinzione che utilizzare il manoscritto dettatole dal defunto contenente la sua sottoscrizione autentica potesse equivalere a rispettarne più fedelmente le sue volontà. Tale intento, seppure non deplorevole, non è tuttavia sufficiente ad esonerarla da responsabilità penale.

Capo E)

Si tratta dell'accusa più infamante rivolta a Marzia CORINI nella veste di sorella e di medico. Secondo il Collegio di primo grado uccise volontariamente il fratello, avvalendosi delle proprie competenze professionali.

Prendendo atto che non è stata contestata l'aggravante della premeditazione e che dunque non si può far risalire nel tempo l'intenzione di uccidere, la Corte di primo grado è convinta che la mattina del 25/9 l'imputata, la quale fino ad allora e per mesi e mesi con assoluta abnegazione ed ininterrottamente aveva assistito il congiunto, prese la decisione di sopprimerlo, utilizzando il farmaco che a fine agosto aveva rubato non certo a questo scopo, ma per alleviargli più pesanti sofferenze. Tale estrema e crudele decisione avrebbe preso per dirottare su di sé parte del patrimonio, nel timore che potesse esserne spogliata da un testamento precedente che forse sarebbe emerso, ma che non è mai stato trovato e di cui tantomeno l'imputata conosceva l'esistenza. Avrebbe inoltre agito per evitare che il facoltoso fratello quello stesso pomeriggio consegnasse al notaio volontà potenzialmente pregiudizievoli per lei.

Quanto accadde dopo la morte dell'avv. Corini smentisce in realtà tale spietato movente, perché la sorella, anziché percepire passivamente la cospicua quota del patrimonio del fratello che le sarebbe spettata in mancanza di testamento, si attivò per dare beneficio ad altri, decurtando la quota a lei spettante per legge.

Argomentando sul tema del movente, la Corte di primo grado ha indicato anche una motivazione subordinata e meno malvagia che avrebbe determinato l'imputata ad uccidere: avrebbe interrotto la vita dell'ammalato, perché non sopportava più vederlo soffrire, evitandogli lo stillicidio di una morte lenta e la sopravvivenza sempre più precaria e dolorosa. Dalla vita pregressa la Corte ha tratto argomenti per sostenere che la dott.ssa CORINI, per quanto medico impegnato a salvare vite, avrebbe visto con favore l'eutanasia, per ragioni ideologiche, che in verità nel presente contesto non possono avere alcun diritto di cittadinanza, non dovendo il Giudice esprimere giudizi morali, ma essendo obbligato ad attenersi ai fatti ed alle prove.

La Corte di primo grado non sa in verità collocare nell'arco temporale di quel giorno il momento in cui l'imputata avrebbe deciso l'omicidio. Sembra propendere per il mattino, come se la CORINI avesse allontanato la Barrak con un pretesto per agire da sola ed informarla a sedazione iniziata, tralasciando di considerare che le incombenze sbrigate dalla ragazza erano necessarie per curare il malato. La reazione

dell'imputata al tentativo della ragazza di informare il compagno è stata letta come un indizio a carico della CORINI, che l'avrebbe allontanata bruscamente dal letto del moribondo, impedendole di parlargli. Dimentica il Collegio di primo grado il momento drammatico che l'imputata più di altri stava vivendo, perché in quanto medico si rese conto che il fratello respirava con immensa fatica, comprendeva il significato di quel gravissimo sintomo ed il dolore che sottintendeva, presagiva la morte.

La Corte di Assise ha attribuito alla Barrak un intuito talmente perspicace da aver percepito che qualcosa di anomalo stava accadendo, per cui decise di rivolgersi alla dott.ssa Brusacà, amica di Marco Corini ed in grado di proteggerlo. Costei si recò nell'abitazione del malato nel pomeriggio con Rampini, non colse tuttavia alcuna anomalia e prese atto dell'agonia in corso.

Si è voluto sopravvalutare il messaggio della Barrak alla Prestieri: la informa che i telefoni non sono più vicino a Marco Corini e che questi era in completa balia della sorella, in definitiva la ragazza si sentiva completamente esclusa. Non va tralasciato che da mesi la CORINI gestiva la malattia, come la Barrak non avrebbe potuto per la mancanza di professionalità, la giovane età e l'inesperienza. La ragazza infatti convocava l'imputata anche in termini perentori al capezzale del fratello, perché più che iniettargli la morfina non sapeva fare e neppure collaborava per cambiargli gli indumenti.

La dott.ssa CORINI temette che l'impeto della ragazza potesse dar modo all'ammalato di comprendere che la morte era prossima; nel ricordare l'episodio ha dichiarato che, quando la ragazza le disse: "*vado dentro e glielo dico*", le rispose "*non ti azzardare a dirlo*", in tal modo risparmiandogli "*quei trenta secondi di terrore prima di morire*". Poco prima al fratello aveva infatti risposto: "*Marco ti faccio un cosa per dormire, di modo che tu non senti più la fatica di respirare e il dolore*", poi lui le chiese se "*quelli in fondo*" erano cuscini, gli rispose di sì anche se non era vero; furono quelle le ultime parole del morente, inconsapevole che fosse arrivato l'ultimo giorno della sua vita. La Barrak non poteva avere la sensibilità della sorella, alla quale l'avv. Corini aveva più volte confidato la paura del trapasso; in lei aveva cercato conforto e le diceva che sarebbe riuscito ad affrontare la morte se gli fosse stata accanto. Il pensiero della morte era persistente nella sua mente, perché la malattia era incurabile e progrediva implacabilmente. Nel dialogo con la madre del 22/9, registrato dalla sorella, si coglie tutta la disperazione del malato che si scontra con una madre fredda e calcolatrice che solo di recente, a causa dell'ostilità nei confronti della BARRCK, si era riavvicinata al figlio grazie alla CORINI.

Significative sono le parole che la Ciompi scambia con una amica durante una conversazione telefonica intercettata: per quanto non fosse stata una madre amorevole, ricorda le mani sue e quelle dei suoi due figli che si intrecciavano sul letto di morte ed esprime la speranza che la figlia riesca a dimostrare la propria

innocenza, ritenendo impossibile che avesse ucciso il fratello, dopo avergli espresso tanto amore anche mentre stava spirando.

La Corte trascura di considerare che quel giorno sin dal mattino presto (ore 7.09) la CORINI chiese aiuto al dott. Bregnocchi; alle 12.53 gli mandò il seguente messaggio: "*ho iniziato il protocollo di sedazione come abbiamo stabilito*", lo sollecitò più volte affinché visitasse il malato, ma il palliativista si presentò soltanto dopo le ore 17, riscontrando che il paziente era sedato. Chiese alla collega se avesse bisogno di Midazolam, l'imputata gli rispose che ne aveva ancora. Questo particolare deve essere sottolineato, poiché dimostra che la CORINI non aveva utilizzato tutte le fiale che aveva a disposizione. Non si comprende dunque per quale motivo avrebbe sentito il bisogno di chiederne un'altra all'infermiere Giannelli, che le era amico, esponendolo al rischio di essere sorpreso, mentre si impossessava illecitamente del farmaco, condotta illecita che non gli è stata neppure contestata. La Corte ritiene provato tale comportamento, ma incoerentemente non si pone il problema della responsabilità di questa persona per un reato di furto analogo a quello addebitato alla CORINI.

La Corte di primo grado non esclude tuttavia che la decisione fatale sia stata presa dall'imputata dopo l'arrivo di Giannelli, proprio perché le fornì il Midazolam. Non si comprende però perché la CORINI avrebbe atteso altro tempo ed avrebbe praticato l'iniezione mortale, determinando la morte in presenza di terze persone, anziché approfittare dei momenti in cui era rimasta sola con il fratello. Il dosaggio che gli somministrò era in verità talmente modesto da non poter cagionare il decesso. Il Consulente di Parte Ranieri ha spiegato in quali ingenti quantità viene iniettato ai condannati alla pena di morte, unitamente ad altri farmaci, per avere la certezza del decesso. Il Primario Malacarne ha affermato che questo stesso farmaco viene utilizzato sui malati terminali ricoverati in terapia intensiva con dosaggio molto più alto rispetto a quello utilizzato dalla dott.ssa CORINI sul fratello.

Il Collegio di primo grado fa riferimento al racconto della Barrak, non confermato dalle altre persone presenti intorno al malato, secondo cui l'imputata gli praticò una iniezione al braccio e poco dopo questi spirò.

Questa ricostruzione non è affatto provata, anzi si deve dubitare di quanto affermato dalla testimone se non altro perché troppo giovane e inesperta per poter ricostruire quanto esattamente accadde quel pomeriggio. I dolori addominali acuti in un quadro clinico di per sé molto preoccupante giustificano la richiesta della CORINI a Giannelli di portarle un gastroprotettore, il Pantoprazolo, riferita dai testi Gianelli e Malacarne.

Durante l'istruttoria dibattimentale si è cercato di verificare il ricordo della Barrak, mostrandole la fotografia della confezione di questo farmaco e chiedendole di descrivere l'operazione che compì il medico. Si è cercato di dimostrare che al malato non fu iniettato il gastroprotettore, perché confezionato in polvere e non in fiala, tralasciando di considerare che comunque la polvere deve essere sciolta in un

solvente, per cui alla fine assume aspetto simile a quello di un prodotto liquido in fiala. Si è svilito la deposizione del primario Malacarne, il quale ha confermato di avere autorizzato Giannelli a prelevare il gastroprotettore, perché la collega aveva segnalato che era necessario al fratello. Addirittura si sono tratti elementi di sospetto dal dialogo telefonico tra Giannelli ed un'altra infermiera: i due apprezzano che il primario, d'abitudine disinteressato alle esigenze dei suoi sottoposti, si fosse preso a cuore la vicenda della CORINI, come se questo costituisse di per sé prova di inattendibilità. Con la stessa diffidenza si è considerato il dialogo avvenuto tra il dott. Malacarne e l'infermiere Giannelli presso la caserma dei Carabinieri ove aspettavano di essere sentiti, insinuando un significato sospetto all'abbassamento del tono della voce, mentre costoro non erano a conoscenza della videoregistrazione in atto.

Soprattutto la Corte d'Assise non ha tenuto conto delle innegabili condizioni disperate in cui versava il malato, messe a fuoco durante il ricovero presso l'Ospedale di Livorno. Nell'occasione i medici avevano preso definitivamente atto dell'inutilità delle cure, attivando la presa in carico da parte dei palliativisti. La circostanza che il dott. Moroni di Milano avesse proposto due giorni prima della morte la quarta linea di terapia non costituisce smentita, poiché alla dott.ssa CORINI che gliene aveva chiesto spiegazione, aveva risposto che non si era sentito di negare questa ultima possibilità, ma in cuor suo si augurava di ricevere la notizia della morte per infarto, consapevole delle condizioni disperate ed auspicando che potessero avere termine le sue sofferenze. La Barrak alla sorella scriveva infatti la mattina del 25/9 che la medicina che assumeva serviva per fargli credere di avere ancora una possibilità.

Erra la Corte di primo grado quando ritiene che costituisca prova di discrete condizioni di salute la circostanza che la mattina del 25/9 l'avv. Corini fosse stato ancora in grado di raggiungere il bagno camminando, perché non tiene conto che era stato sorretto dalla Barrak e dalla sorella e che l'infermiera Torre, arrivata poco prima per praticargli l'emogasanalisi, nel mentre reggeva la bombola, dalla quale non poteva essere separato. Non tiene presente le condizioni drammatiche delle gambe del malato, che la dott.ssa Santinami ha descritto, perché quando lo incontrò l'ultima volta il 23/9 sollevò il lenzuolo per mostrargliele. Ma soprattutto la Corte d'Assise ignora l'esito dell'emogasanalisi di quella mattina, che sarà reso noto dopo la morte: i valori erano talmente alterati da compromettere la sopravvivenza. Come ha osservato il dott. Maurizi, visto il quadro clinico di quel giorno, l'affermazione che il paziente era autonomo e scherzava farebbe gridare al miracolo.

Benché non sia stato possibile eseguire una autopsia e quindi accertare con le tecniche che la scienza offre la causa del decesso, si deve affermare che quel giorno quella vita gravemente compromessa dalla malattia incurabile ebbe termine naturale e che la dott.ssa CORINI si prese per l'ultima volta cura del fratello che avrebbe voluto salvare, accompagnandolo nel sonno verso la morte inesorabile.

Mantenne dunque la promessa che gli aveva formulato, quando era ancora in vita: lo aiutò a lasciare il mondo terreno senza soffrire e senza rendersene conto, nel momento in cui la vita stessa doveva interrompersi.

Bisogna amaramente rilevare che in questa vicenda Marzia CORINI è stata lasciata completamente sola. Il dott. Bregnocchi ha con imperdonabile candore risposto di non avere neppure compilato la cartella clinica e di essersi fidato ciecamente di una collega tanto qualificata, considerandola la persona più adeguata ad assistere il malato, senza considerare che, per quanto medico di alto valore, in ragione del proprio coinvolgimento emotivo non avrebbe dovuto negarle il sostegno di un medico terzo.

La sensazione di impotenza ed il dolore profondissimo che provò la gettarono in una disperazione talmente intensa da indurla a trovare spiegazione della morte nella propria inadeguatezza e da sentirsene colpevole. Dobbiamo crederle quando afferma che durante la telefonata con Susanna Cacciatori cercava di essere moralmente condannata, perché non trovava una risposta a tanto insopportabile sgomento. Deve essere quindi assolta perché la sua condotta, come sorella e come medico, è stata ineccepibile e nulla di più avrebbe potuto per scongiurare la fine della vita dell'amato fratello.

La sua Difesa ha messo in dubbio che l'intercettazione della telefonata del 21/9/16 sia stata correttamente eseguita e che sia utilizzabile. Il Perito trascrittore ha spiegato le incongruenze delle numerazioni. In ogni caso questo dialogo non può essere ignorato perché né l'imputata né la sua interlocutrice lo hanno negato. Costituisce quindi un fatto incontestabile.

Questa Corte delle parole pronunciate dall'imputata dà tuttavia una lettura del tutto diversa da quella ritenuta dal Collegio di primo grado ed esclude che racchiuda la confessione di Marzia CORINI. Si tratta di parole defluite senza controllo e senza logica, emerse dalla profondità dei pensieri aggrovigliati con il dolore. L'autodenuncia dell'imputata non trova alcun riscontro, poiché le gravissime condizioni di Marco Corini non lasciavano alternative alla morte. La dott.ssa CORINI d'altronde si addossava la colpa anche per i moribondi pazienti deceduti in ospedale, come ha riferito il dott.Malacarne, suo primario per anni. Tale senso di colpa è stato ricondotto dallo psicologo Conversano ad una forma di autolesionismo da cui era affetta, che colmava con l'estrema generosità nei confronti del prossimo, infatti donò con magnanimità ad amici oggetti di gran valore appartenuti al fratello.

Non si comprende come la Corte d'Assise abbia potuto svalutare il contributo prezioso proveniente dai Consulenti della Difesa e propendere per la soluzione alternativa coltivata dal Pubblico Ministero, priva di supporto scientifico oltre che di prove.

La deposizione dell'infermiere Giannelli non è inficiata da falsità, per cui deve essere eliminato l'ordine di trasmissione alla Procura della Repubblica dei verbali delle udienze in cui ha reso deposizione.

L'eccezione relativa alla costituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero

Si denuncia che l'Ufficio dell'Accusa non sarebbe stato adeguatamente rappresentato, poiché il magistrato che ha svolto tali funzioni durante il giudizio di primo grado era stato trasferito ad altro Ufficio ed il periodo di applicazione alla Procura della Repubblica della Spezia era scaduto nelle more del processo di primo grado.

Tale eccezione è infondata. Va infatti rilevato che la violazione di regole sulla organizzazione interna di un ufficio non può compromettere la validità degli atti compiuti; diversa sarebbe la decisione se invece il magistrato avesse cessato le proprie funzioni e non avesse più fatto parte dell'ordine giudiziario ovvero fosse stato sospeso dal servizio.

La pena principale, le pene accessorie, i benefici di legge, la misura cautelare

La sanzione per l'unico reato per il quale si conferma in questa sede la condanna deve essere modestissima, perché l'imputata non falsificò il testamento per biechi fini, ma con l'aspirazione di realizzare le volontà del fratello; lo scopo era nobile, benché lo stratagemma utilizzato sia stato illecito. La pena deve pertanto essere pari al minimo di legge *ratione temporis* e si deve operare la riduzione massima per effetto delle già riconosciute attenuanti generiche, considerando la personalità dell'imputata ed il movente. La sanzione viene pertanto determinata in mesi 5 giorni 10 di reclusione (pena base mesi 8, ridotta di un terzo).

La assoluta particolarità della vicenda che si inscrive nella sua vita e le condizioni personali della dott.ssa CORINI consentono di presumere che si asterrà in futuro dalla reiterazione della condotta illecita, per cui possono essere accordate la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato rilasciato dal casellario giudiziale.

La misura cautelare in atto deve essere dichiarata inefficace.

Le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale devono essere eliminate, perché incompatibili con la pena inflitta.

La confisca ed il dissequestro

Il Collegio di primo grado ha disposto la confisca dei beni sequestrati alle imputate. La motivazione contenuta nella sentenza è sommaria: si fa riferimento soltanto al profitto conseguito con la commissione dei reati di falso in testamento e di circonvenzione di incapace.

Con tale premessa la pronuncia assolutoria a favore dell'imputata FELICIANI comporterebbe di per sé il venir meno della confisca a suo carico, mentre l'ablazione

nei confronti dell'imputata CORINI dovrebbe permanere, perché viene confermata l'affermazione di responsabilità in ordine al reato sub F).

È tuttavia errata la premessa e la confisca non ha ragion d'essere neppure per questa imputata. Secondo la Corte d'Assise la confisca costituirebbe la conseguenza dell'indegnità dell'imputata CORINI, stabilita dal Codice Civile e richiamata dal Codice di Procedura Penale. Nessuna norma specifica è prevista però in proposito.

La Corte di primo grado è caduta in errore, perché se taluno è indegno di succedere, ciò non significa che in suo luogo possa subentrare lo Stato. I beni del *de cuius* che non possono essere assegnati all'indegno devono essere devoluti all'eredità, a vantaggio degli altri eredi. Soltanto laddove non ve ne fossero oltre il grado stabilito dalla legge, subentrerebbe lo Stato, non per effetto dell'indegnità ma per la mancanza di eredi. La quota di eredità che sarebbe spettata a Marzia CORINI, indegna a succedere al fratello, deve essere devoluta dunque alla madre, che era coerede.

Si deve disporre pertanto il dissequestro e la destinazione a Ciompi Georgette di quanto sequestrato a tale imputata. Per effetto del suo sopravvenuto decesso, tali beni saranno soggetti alla sorte del suo patrimonio, secondo le regole di legge della successione legittima o testamentaria, che in questa sede non devono essere approfondite. Sarà compito dei suoi eredi dimostrare tale qualità ed ottenere i beni, in quanto aventi diritto.

L'impugnata sentenza deve essere nel resto confermata.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise della Spezia in data 17/5/21 appellata dalle imputate CORINI Marzia e FELICIANI Giuliana

ASSOLVE

FELICIANI Giuliana dai reati ascrittile sub C) e D) perché il fatto non sussiste e dal reato sub F) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di CORINI Marzia in ordine al reato sub A), riqualificato come violazione dell'art. 626 c.2 n.2 c.p., per mancanza di querela;

ASSOLVE

la predetta dal reato sub C) e dal reato sub E) perché il fatto non sussiste;

DETERMINA

la pena in ordine al reato sub F), tenuto conto delle già riconosciute attenuanti generiche, in mesi 5 giorni 10 di reclusione;

CONCEDE

a CORINI Marzia la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato rilasciato dal casellario giudiziale;

DICHIARA

l'inefficacia della misura cautelare del divieto di espatrio nei confronti di CORINI Marzia;

ELIMINA

le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale nei confronti della predetta;

DISPONE

il dissequestro del danaro, la restituzione a FELICIANI di quanto sequestratole e la destinazione del danaro sequestrato a CORINI Marzia agli eredi di Ciompi Georgette;

ELIMINA

l'ordine di trasmissione alla Procura della Repubblica della Spezia dei verbali di udienza relativi alla deposizione di Giannelli Fabio.

Conferma nel resto.

RISERVA termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Genova, 5 maggio 2022

Il Presidente Estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28/7/2022

IL CANCELLIERE
Lucrezia GALIZIA